

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CXLVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FERRERI PIETRO**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **VALSECCHI**

INDICE

	PAG.	PAG.
Congedo:		
PRESIDENTE	1862	
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	1862	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
SCARASCIA ed altri: Modifica del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, concernente la regolarizzazione delle perizie dei tabacchi tra concessionari speciali e coltivatori, modificato con legge 22 maggio 1939, n. 765, e col decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404. (<i>Modificata dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (967-B)	1862	
PRESIDENTE	1862, 1863, 1865, 1867, 1868	
CALASSO	1862, 1865, 1866, 1868	
SCARASCIA	1862, 1866	
WALTER	1865	
PIERACCINI	1865	
BELOTTI, <i>Relatore</i>	1866, 1868	
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1866, 1868	
VILLANI	1868	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Utilizzazione di parte del prestito U. S. A. sui « surplus » agricoli ai fini dell'incremento dell'istruzione professionale nel Mezzogiorno. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (3304)	1868	
PRESIDENTE	1868, 1872, 1873	
		FERRARI AGGRADI, <i>Sottosegretario di Stato per il bilancio</i> 1868, 1872
		RONZA 1871, 1872
		PRIORE 1872, 1873
		CARCATERRA, <i>Relatore</i> 1872
		PIERACCINI 1873
		Disegni di legge (Discussione e rinvio):
		Liquidazione dell'Azienda rilievo alienazione residuati. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (3351) 1874
		PRESIDENTE 1874, 1875, 1876, 1877
		BERLOFFA, <i>Relatore</i> 1874, 1876, 1877
		MARZANO 1875
		AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 1876, 1877
		PIERACCINI 1877
		Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1957 e 1958. (<i>Urgenza</i>). (3343) 1877
		PRESIDENTE 1877, 1880, 1881
		PIERACCINI 1878, 1881
		RAFFAELLI 1879, 1880
		ANGELINO PAOLO 1880, 1881
		VICENTINI 1880
		VALSECCHI, <i>Relatore</i> 1881
		CALASSO 1881
		Proposta di legge (Discussione e approvazione):
		SCARASCIA ed altri: Modificazioni al Regolamento per la coltivazione indigena dei tabacchi ed alla disciplina dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. (3127) 1882
		PRESIDENTE 1882, 1883, 1886, 1888

	PAG.
SCARASCIA, <i>f. f. Relatore</i> . . .	1882, 1886, 1888
PIERACCINI	1883, 1886, 1887
VILLANI	1884, 1888
CALASSO	1885, 1886, 1887
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1886, 1887, 1888

Votazione segreta:

PRESIDENTE	1884
----------------------	------

La seduta comincia alle 9,15.

LONGONI, *f. f. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Di Stefano Genova.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Alicata, Amendola Giorgio e Sciaudone sono sostituiti, per la seduta odierna, rispettivamente dai deputati Calasso, Villani e Marzano.

Partecipa, inoltre, alla seduta, a sua richiesta, senza voto deliberativo, il deputato Alpino. Il deputato Scarascia interviene, pure senza voto deliberativo, per la discussione delle sue proposte di legge n. 967-B e n. 3127.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Scarascia ed altri: Modifica del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, concernente la regolarizzazione delle perizie dei tabacchi tra concessionari speciali e coltivatori, modificato con legge 22 maggio 1939, e col decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404. (Modificata dalla V Commissione permanente del Senato). (967-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Modifica del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, concernente la regolarizzazione delle perizie dei tabacchi tra concessionari speciali e coltivatori, modificato con legge 22 maggio 1939, n. 765, e col decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404 ».

La proposta di legge, approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 20 luglio 1956, è stata modificata dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 14 febbraio 1957, e torna a noi perché si discuta e si deliberi sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento e solo su quelle, perché, per le parti non modificate dal Senato, vale la precedente approvazione della nostra Commissione.

CALASSO. Per una questione pregiudiziale. Debbo rilevare che il testo modificato della proposta di legge n. 967, come ci è pervenuto dal Senato, non ha più nulla praticamente a che fare con l'originaria proposta di legge approvata dalla Commissione Finanze e tesoro della Camera. Ritengo, perciò, che si dovrebbe discutere su tutta la proposta di legge e non solamente sulle modifiche del Senato. Sono preoccupato perché ritengo necessario che la proposta stessa sia emendata anche sotto qualche altro aspetto non previsto nella prima formulazione.

PRESIDENTE. La pregiudiziale dell'onorevole Calasso non è ammissibile, perché anche se la proposta di legge è stata, sostanzialmente, modificata dal Senato, la proposta è sempre la medesima e dobbiamo attenerci all'articolo 67 del Regolamento della Camera.

Su richiesta dell'onorevole Belotti, Relatore, il proponente onorevole Scarascia il quale ha seguito, anche al Senato, il dibattito sulla sua proposta di legge, è autorizzato a riferire sui criteri che hanno spinto l'altro ramo del Parlamento a modificare la proposta stessa.

SCARASCIA. Onorevoli colleghi, quando insieme ad altri colleghi ebbi l'onore di presentare alla Camera questa proposta di legge, intendevo, con essa, modificare la situazione molto grave esistente fra i coltivatori di tabacco ed i concessionari.

Nella sostanza sono noti i grandi sforzi fatti dalle organizzazioni e la grande attività svolta dal Ministero delle finanze per concedere quegli aumenti sui tabacchi che risultassero equi in relazione alle spese generali, alle esigenze ed alle necessità dei coltivatori diretti. Praticamente, quando il coltivatore di tabacco presenta il suo prodotto al concessionario, questi tenta, naturalmente, in tutti i modi di risparmiare sul prezzo attraverso una perizia sfavorevole che spesso fa in modo che il prezzo pagato al coltivatore diretto non sia remunerativo del lavoro da questi effettivamente prestato nella coltivazione. Accade così che il coltivatore di tabacco, il quale non è assistito da nessun perito di fiducia, sia costretto a cedere di fronte al concessionario o al perito

di fiducia dello stesso, e finisca con l'accettare che il tabacco da lui prodotto sia incluso ingiustamente in una categoria inferiore per essere, quindi, pagato di meno.

Per questo motivo presentammo la presente proposta di legge — che ora è stata sostanzialmente modificata dal Senato — che si riferiva praticamente alla necessità che, al di fuori del Monopolio, il coltivatore di tabacco potesse presentarsi al concessionario con un proprio perito di fiducia, e, se i due periti non avessero raggiunto l'intesa sul prezzo del tabacco, prevedeva la nomina dall'esterno, di un presidente di questa Commissione arbitrale che doveva decidere inappellabilmente sulla possibilità di stabilire un prezzo.

Il progetto di legge fu approvato, all'unanimità, dalla Commissione Finanze e tesoro della Camera ed inviato al Senato. Senonché la V Commissione permanente del Senato che l'ha preso in esame, ha ritenuto opportuno modificarlo completamente tanto da introdurre persino il principio che il presidente della Commissione dovrebbe essere un funzionario dell'amministrazione dei monopoli; e non è neppure il caso che mi soffermi ad illustrare l'incongruenza dell'alternativa posta dal testo approvato dal Senato quando prevede che detto presidente debba essere scelto in un elenco di funzionari tecnici, all'uopo designati dalla direzione generale dei monopoli di Stato, o negli albi professionali degli agronomi o periti agrari!

Ma la parte più importante è la prima, dove il Senato stabilisce che, qualora tra coltivatore e concessionario insorga un contrasto circa la qualità del tabacco consegnato, nella stima che ne segue, entrambi hanno il diritto di farsi assistere da periti di loro fiducia. Debbo rilevare che questo diritto, sia il concessionario che il coltivatore, l'hanno già ed è inutile ribadirlo. Noi vogliamo invece stabilire un obbligo della perizia in modo che, ove il coltivatore ritenga opportuno farsi assistere da un perito, non possano crearsi delle inframmettenze, soprattutto di carattere morale, da parte del concessionario per impedire al coltivatore di esercitare un suo diritto.

Vogliamo quindi che si ritorni al testo approvato dalla Camera con delle leggere modificazioni di carattere esclusivamente formale in relazione ad alcune osservazioni a suo tempo esternate dal Ministero di grazia e giustizia in merito ad alcune formulazioni del testo definitivo.

PRESIDENTE. Passiamo alle modifiche introdotte dal Senato.

La nostra Commissione nella seduta del 20 luglio 1956 aveva approvato il seguente articolo 1:

« L'articolo 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, modificato con la legge 22 maggio 1939, n. 765, e col decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404, è abrogato e sostituito dagli articoli seguenti:

Art. 4. — Se tra il coltivatore e il concessionario speciale insorga contestazione circa la stima dei tabacchi consegnati allo stato sciolto, la stima stessa deve essere effettuata con perizia obbligatoria da due arbitri designati rispettivamente dal coltivatore e dal concessionario e scelti tra coloro che per legge sono abilitati all'esercizio di tali funzioni.

Le parti sono tenute a sottoscrivere il verbale di perizia.

L'accordo sulla stima, raggiunto dai due periti, vincola le parti.

Nel caso di disaccordo la partita di tabacco oggetto di controversia, depositata in locale — dichiarato idoneo dalla direzione compartimentale — a norma dell'articolo 4 del regio decreto 25 gennaio 1940, n. 107, è stimata da una commissione composta di tre periti, di cui due designati rispettivamente dalle parti e un terzo che la presiede nominato dal direttore compartimentale competente per territorio e scelto tra gli iscritti nell'elenco indicato nell'articolo 4-bis.

La convocazione della commissione arbitrale deve essere richiesta al direttore compartimentale dalla parte interessata nel termine perentorio di due giorni dalla data della sottoscrizione del verbale di perizia.

La commissione decide come arbitro amichevole compositore, entro cinque giorni dalla sua costituzione, a norma degli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 4-bis. — Presso ogni direzione compartimentale delle coltivazioni tabacchi verrà compilato un elenco di periti di provata competenza che abbiano esercitato la stima del tabacco per almeno cinque anni.

La compilazione e l'aggiornamento di questi elenchi sono demandati a commissioni nominate con decreto del Ministro delle finanze e aventi sede presso le direzioni compartimentali. Tali commissioni decidono a maggioranza di voti e sono presiedute dal direttore del compartimento coltivazione tabacchi e sono composte:

di un funzionario tecnico di gruppo A, di grado non inferiore al VII, designato dalla direzione generale dei monopoli;

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

di un laureato in scienze agrarie e di un perito agrario, particolarmente esperti in materia, designati in numero triplo dalle rispettive federazioni nazionali di categoria professionale,

di due rappresentanti dei coltivatori e di due rappresentanti dei concessionari, designati in numero triplo delle rispettive associazioni di categoria;

di un segretario, senza diritto a voto, designato dal direttore del rispettivo compartimento ».

Nella seduta del 14 febbraio 1957 il Senato ha approvato invece il seguente articolo 1:

« L'articolo 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, modificato con la legge 22 maggio 1939, n. 765, e con il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404, è abrogato e sostituito dal seguente

Per la stima dei tabacchi consegnati allo stato secco sciolto dai coltivatori ai concessionari speciali, sia il coltivatore che il concessionario hanno diritto di farsi assistere da un perito di propria fiducia, scelto negli Albi professionali degli agronomi e dei periti agrari.

Qualora le parti non raggiungano l'accordo, la partita di tabacco oggetto della controversia è sottoposta alla valutazione di una Commissione composta di due periti, designati ciascuno da una delle parti, e di un funzionario dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, che la presiede, scelto dal Direttore compartimentale per le coltivazioni dei tabacchi in un elenco di funzionari tecnici, all'uopo designati dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, o negli Albi professionali degli agronomi e periti agrari.

Disimpegna le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un dipendente della Direzione compartimentale per le coltivazioni dei tabacchi.

La Commissione decide, inappellabilmente, a maggioranza di voti con effetto vincolativo per le parti ».

Do ora lettura del nuovo testo proposto dall'onorevole Scarascia che, come gli onorevoli colleghi potranno constatare, riporta, in linea di massima, il testo già approvato dalla nostra Commissione con qualche modifica:

ART. 1.

« L'articolo 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, modificato con la legge 22 maggio 1939, n. 765, e col decreto legisla-

tivo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404, è abrogato e sostituito dagli articoli seguenti:

Art. 4. — « Se tra il coltivatore e il concessionario speciale insorga contestazione circa il valore attribuito ai tabacchi consegnati allo stato secco sciolto, la stima del prodotto deve essere effettuata, con perizia obbligatoria, da due periti designati rispettivamente dal coltivatore e dal concessionario e scelti negli Albi professionali degli agronomi e dei periti agrari.

Le parti sono tenute a sottoscrivere il verbale di perizia.

L'accordo sulla stima, raggiunto dai due periti, vincola le parti.

Nel caso di disaccordo, la partita del tabacco oggetto di controversia, depositata in locale — dichiarato idoneo dalla competente direzione compartimentale a norma dell'articolo 4 del regio decreto 25 gennaio 1940, numero 107 — è stimata da una commissione composta dai due periti designati dalle parti, e da un terzo perito, che la presiede, nominato dal direttore compartimentale competente per territorio e scelto tra gli iscritti nell'elenco indicato nell'articolo 4-*bis*.

La convocazione della commissione deve essere richiesta dalla parte interessata, nel termine perentorio di due giorni dalla data della sottoscrizione del verbale di non concordata perizia, al competente direttore del compartimento coltivazione tabacchi, il quale deve provvedere alla designazione del terzo perito entro tre giorni.

La commissione decide inappellabilmente, a maggioranza di voti, con effetto vincolativo per le parti nei successivi cinque giorni ».

Art. 4-bis. — « Presso ogni direzione compartimentale delle coltivazioni tabacchi verrà compilato un elenco di periti di provata competenza, scelti negli Albi professionali degli agronomi e dei periti agrari, che abbiano esercitato la stima del tabacco per almeno cinque anni.

La compilazione e l'aggiornamento di questi elenchi sono demandati a commissioni nominate con decreto del Ministro delle finanze e aventi sede presso le direzioni compartimentali. Tali commissioni decidono a maggioranza di voti; sono presiedute dal direttore del compartimento coltivazioni tabacchi e composte:

di un funzionario tecnico della carriera direttiva, designato dalla direzione generale dei monopoli di Stato;

di un laureato in scienze agrarie e di un perito agrario, particolarmente esperti in ma-

teria, designati in numero triplo dai rispettivi ordini professionali;

di due rappresentanti dei coltivatori e di due rappresentanti dei concessionari, designati in numero triplo dalle rispettive associazioni di categoria;

di un segretario, senza diritto a voto, designato dal direttore del rispettivo compartimento .»

ART. 2.

« Con decreto del Ministro per le finanze saranno emanate le norme relative al funzionamento ed alla procedura delle commissioni previste dalla presente legge ».

ART. 3.

« Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata ».

WALTER. Signor Presidente, onorevoli colleghi, appartengo da dieci anni a questa Commissione ed è questa la prima volta che debbo constatare come un provvedimento da noi approvato venga da noi stessi modificato, non nel testo approvato dal Senato — il che sarebbe logico — ma nel testo già a suo tempo approvato dalla nostra Commissione, e domando all'onorevole Presidente se ciò sia ammesso dal regolamento.

PRESIDENTE. Dalla lettura del regolamento non risulta che un caso simile sia espressamente escluso, anche se non è certo raccomandabile.

PIERACCINI. La questione è sottile; poiché, in realtà, il Senato ha modificato l'articolo 1 noi possiamo a nostra volta ridiscuterlo in tale senso, anche perché — se ho capito bene — quelle proposte contengono in gran parte modifiche formali.

Piuttosto, e richiamandomi ad un altro provvedimento di più vasta portata che non so se sarebbe meglio fosse discusso contemporaneamente a quello ora all'esame della nostra Commissione — provvedimento che mira a modificare una materia estremamente delicata qual'è quella dei rapporti fra concessionari e coltivatori di tabacco — vorrei fare alcune osservazioni che esulano dal campo ristretto della perizia obbligatoria per investire un settore più vasto. Non intendo creare in questa sede una discussione di tale ampiezza e di tale gravità da investire i due provvedimenti e provocarne la rimessione in aula; però vi sono alcune osservazioni di carattere generale che si devono fare e consacrare in un ordine del giorno che ho già preparato.

CALASSO. Anche riferendomi alla pregiudiziale mossa, chiedo che il testo approvato dal Senato — o approvato inizialmente dalla nostra Commissione se ad esso si ritornerà — sia emendato con l'aggiunta, dove dice « ...e dei periti agrari... » delle parole « ...oppure di esperti... », in quanto, in diversi compartimenti, esperti di provata capacità sono ammessi ad esercitare le perizie sui tabacchi in contraddittorio fra le parti.

Ma chiedo che sia emendata principalmente la legge per quel che riguarda i coltivatori che hanno un contratto di colonia richiedendo che, nel caso in cui la licenza risulti intestata al concedente la terra, il concessionario debba rilasciare direttamente al colono coltivatore un bollettino con relativi prezzi per la sua quota parte. Questo per evitare che il concedente la terra, venuto in possesso della bolletta, possa operare, ai danni del coltivatore, delle ritenute che non sempre sono giustificate e che, comunque, possono formare oggetto di discussione fra il concedente la terra e il coltivatore di tabacco.

Poi viene l'emendamento fondamentale. Indubbiamente la presentazione di questa nuova proposta indica un travaglio persistente nella produzione del tabacco. un travaglio dovuto a contrasti di interessi fra coltivatori di tabacco e concessionari speciali. Fin dall'epoca del compianto Ministro Vanoni si aveva l'intenzione di presentare una proposta di legge per regolare questa materia. Da quando la coltura del tabacco si è diffusa su vaste zone del territorio nazionale, i coltivatori sono addirittura defraudati dai concessionari. Una buona parte del valore del prodotto viene sottratta regolarmente al coltivatore all'atto della classificazione attraverso la formazione delle diverse classi del prodotto conferito. Si calcola che, attraverso questo sistema, ai coltivatori restino sì e no 150 lire per ogni giornata di lavoro !

Dico anche questo perché vi sono cause più profonde che toccano la politica del Monopolo di Stato.

Io credo che noi dovremmo emendare la proposta Scarascia richiamando l'attenzione della Commissione centrale, stabilendo che, quando il coltivatore non sia soddisfatto della perizia, sia obbligatorio ricorrere alla Commissione centrale la quale, nella sua valutazione, dovrebbe essere tenuta ad assicurare un minimo di compenso al coltivatore.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Calasso che il suo intervento si riferisce, più che alla proposta di legge in discussione, a quella più ampia cui prima si riferiva l'ono-

revole Pieraccini e che — almeno per il momento — non è trattata dalla nostra Commissione.

BELOTTI, *Relatore*. Prima di scendere ai dettagli ritengo che si debba cercare di fissare alcuni punti fondamentali.

SCARASCIA. L'onorevole Calasso ha richiesto sostanzialmente tre modifiche e cioè: a) aggiungere ai periti agrari anche gli esperti. Questo punto fu già discusso in Commissione altra volta, quando l'onorevole Calasso avanzò la stessa richiesta e la Commissione fu di contrario avviso perché gli esperti non sono rappresentati in nessun organo riconosciuto; b) nel momento in cui viene portato il prodotto alla perizia, si fa avanti naturalmente il proprietario del fondo dato in colonia e concessionario, il quale mette da parte il coltivatore effettivo del tabacco. L'onorevole Calasso chiede che anche al coltivatore diretto e non concessionario venga rilasciato un bollettino del valore del tabacco per la sua quota. Richiesta, questa, molto difficile ad accogliere in quanto viene ad inserire una nuova figura — quella del coltivatore — fra il concessionario e il Monopolio, con l'impianto di tutto un sistema speciale di denunce, ecc., che non sarebbe facile introdurre negli articoli della proposta di legge; c) credo che la richiesta dell'onorevole Calasso relativa alla Commissione centrale dovrebbe essere discussa in altro disegno di legge, in quanto la sua discussione dovrebbe essere inquadrata nella impostazione di norme di più vasta portata che investono tutti i rapporti fra concessionari e coltivatori.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei, unitamente agli onorevoli colleghi della Commissione, puntualizzare la situazione. Noi ci troviamo di fronte a due proposte di legge, una delle quali — discussa ed approvata dalla IV Commissione e modificata dal Senato — si riferisce ad un argomento specifico: l'introduzione della perizia obbligatoria che mira ad inserirsi come misura arbitrata — a tutela soprattutto di quelli che sono i diritti dei coltivatori — nell'antagonismo esistente fra coltivatori e concessionari speciali, al quale ha accennato lo stesso onorevole Calasso.

Questo è il fine della proposta di legge in discussione; fine piuttosto specifico con determinati momenti di questi rapporti. La divergenza fra Camera e Senato consiste principalmente nel fatto che mentre la Camera prevede l'articolazione di questa commissione peritale, il Senato ha dettato delle norme più generiche, mentre la proposta Scarascia si

preoccupava di stabilire un termine veramente minimo per la richiesta e l'espletamento della perizia, tenuto conto delle necessità di realizzo dei coltivatori nonché della conservazione della partita di tabacco nelle more della perizia stessa.

Questo a me pare, sia il concetto informatore di questa proposta di legge la quale sancisce anche la libertà di scelta dei periti dagli albi professionali. A me sembra che ridotta così la questione, le altre, sollevate dall'onorevole Calasso, potranno essere eventualmente inserite nella discussione della seconda proposta di legge che è molto più complessa, mentre le questioni attinenti alla presente proposta di legge potrebbero essere rapidamente risolte tanto più che le modifiche proposte dall'onorevole Scarascia in questa sede rappresentano una maggior garanzia per i coltivatori.

Considerato il quadro della situazione, vorrei invitare gli onorevoli componenti la Commissione, tenendo presente i fini ristretti della proposta di legge, ad approvare la medesima. Le altre discussioni potremo farle per la seconda proposta di legge che — come ho detto — è di portata assai più vasta.

CALASSO. Ringrazio l'onorevole rappresentante del Governo per il contributo dato alla chiarificazione del problema. Ricordo ancora, tuttavia, che vi è un argomento importante che richiama la nostra attenzione: quello della giusta remunerazione dei coltivatori e della necessità che la Commissione arbitrale, quando sia richiesta di intervenire, non parta soltanto dal concetto del valore commerciale. Vi è tutta una letteratura sul Monopolio che afferma che quanto è stabilito dalla Direzione non si può discutere. Noi chiediamo, invece, che si discuta e che la direttiva delle commissioni arbitrali sia quella — nel valutare il prodotto — di tenere conto anche che il contadino deve essere pagato per il suo lavoro.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Noi non possiamo dettare norme per la Commissione in un argomento che è di sua specifica competenza. È argomento da contemplare in un ordine del giorno; e d'altra parte va rilevato che della Commissione fa parte anche un rappresentante dei coltivatori.

L'articolo 2 della proposta di legge Scarascia emendata dal Senato, dice che, con decreto del Ministro delle finanze, saranno emanate le norme relative al funzionamento delle commissioni previste dalla presente legge. Non ho difficoltà a dichiarare che non credo si possa inserire in una norma di legge come tali commissioni debbano giudicare, dato che

la loro funzione è autonoma; non ho difficoltà a dichiarare che non si può stabilire nella legge che le suddette commissioni debbano tener conto del costo di produzione e delle giuste esigenze dei coltivatori. Non ho difficoltà a dichiarare che, in sede di emanazione del regolamento per le norme di attuazione, per quel che riguarda i funzionari dei Monopoli che saranno chiamati a presiedere queste commissioni, sarà richiamata la loro attenzione sulla necessità di una valutazione complessiva con riferimento ad un equo prezzo del prodotto.

Tuttavia il Governo non può accettare un ordine del giorno che riassume le richieste dell'onorevole Calasso e che raccomandi al Governo e alla Direzione dei Monopoli di dare disposizioni ai funzionari affinché, nella valutazione dei tabacchi, si tenga conto del reale costo di produzione in relazione alla fissazione di una quota minima di compenso per il coltivatore. Non lo può accettare perché è stato ammaestrato dall'esito di una recente vertenza sindacale fra tabacchine e concessionari speciali. Tengo a sottolineare che è molto comoda la posizione di coloro i quali sostengono determinati aumenti per le lavoratrici e poi vorrebbero che questi aumenti si ripercuotessero sul costo di produzione del tabacco, per cui sostanzialmente i maggiori gravami non ricadrebbero sui concessionari speciali ma sull'amministrazione dello Stato.

Quindi, pur non accettando ordini del giorno, non ho difficoltà a dichiarare che nelle norme che verranno emanate per i funzionari dell'Amministrazione in seno alle commissioni, per quanto riguarda i criteri di valutazione, noi impartiremo le opportune disposizioni affinché, nello spirito di questa proposta di legge vengano salvaguardati gli interessi dei coltivatori tenendo conto di quelli che sono i loro effettivi gravami.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. La Commissione deve decidere innanzitutto sull'articolo 1 approvato dal Senato, sostitutivo dell'articolo 1 della proposta di legge a suo tempo approvata dalla nostra Commissione. Torniamo all'articolo 1 proposto dall'onorevole Scarascia:

« L'articolo 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, modificato con la legge 22 maggio 1939, n. 765, e col decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404, è abrogato e sostituito dagli articoli seguenti:

Art. 4 — « Se tra il coltivatore e il concessionario speciale insorga contestazione cir-

ca il valore attribuito ai tabacchi consegnati allo stato secco sciolto, la stima del prodotto deve essere effettuata, con perizia obbligatoria, da due periti designati rispettivamente dal coltivatore e dal concessionario e scelti negli Albi professionali degli agronomi e dei periti agrari.

Le parti sono tenute a sottoscrivere il verbale di perizia.

L'accordo sulla stima, raggiunto dai due periti, vincola le parti.

Nel caso di disaccordo, la partita del tabacco oggetto di controversia, depositata in locale — dichiarato idoneo dalla competente direzione compartimentale a norma dell'articolo 4 del regio decreto 25 gennaio 1940, n. 107 — è stimata da una commissione composta dai due periti designati dalle parti e da un terzo perito, che la presiede, nominato dal direttore compartimentale competente per territorio e scelto tra gli iscritti nell'elenco indicato nell'articolo 4-bis.

La convocazione della Commissione deve essere richiesta dalla parte interessata, nel termine perentorio di due giorni dalla data della sottoscrizione del verbale di non concordata perizia, al competente direttore del compartimento coltivazione tabacchi, il quale deve provvedere alla designazione del terzo perito entro tre giorni.

La Commissione decide inappellabilmente a maggioranza di voti, con effetto vincolativo per le parti nei successivi cinque giorni ».

Art. 4-bis. — « Presso ogni Direzione compartimentale delle coltivazioni tabacchi verrà compilato un elenco di periti di provata competenza, scelti negli Albi professionali degli agronomi e dei periti agrari, che abbiano esercitato la stima del tabacco per almeno cinque anni.

La compilazione e l'aggiornamento di questi elenchi sono demandati a commissioni nominate con decreto del Ministro delle finanze e aventi sede presso le Direzioni compartimentali. Tali Commissioni decidono a maggioranza di voti e sono presiedute dal direttore del compartimento coltivazione tabacchi e composte:

di un funzionario tecnico della carriera direttiva, designato dalla direzione generale dei Monopoli di Stato;

di un laureato in scienze agrarie e di un perito agrario, particolarmente esperti in materia, designati in numero triplo dai rispettivi ordini professionali;

di due rappresentanti dei coltivatori e di due rappresentanti dei concessionari, de-

signati in numero triplo dalle rispettive associazioni di categoria;

di un segretario, senza diritto a voto, designato dal direttore del rispettivo compartimento ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 nel testo presentato dal proponente onorevole Scarascia.

« Con decreto del Ministro per le finanze saranno emanate le norme relative al funzionamento ed alla procedura delle Commissioni previste dalla presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Esaminiamo ora l'articolo 3 proposto dall'onorevole Scarascia:

« Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

È stato presentato dall'onorevole Calasso il seguente ordine del giorno:

« La IV Commissione Finanze e tesoro esaminando la proposta di legge Scarascia ed altri n. 967-B, considerato l'attuale stato del rapporto fra concessionari speciali e coltivatori, considerata la giusta esasperazione di questi ultimi, impegna il Governo perché l'Amministrazione dei monopoli impartisca direttive perché le commissioni di perizia di cui la presente legge e le commissioni arbitrali all'atto della valutazione del prodotto e della fissazione dei prezzi tenga considerazione dei costi in modo da assicurare la retribuzione del lavoro dei coltivatori ».

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non posso accettare l'ordine del giorno per il principio fondamentale che vieta al Governo di impartire disposizioni a delle commissioni arbitrali. Confermo tuttavia quanto ho detto poco fa per quanto riguarda i funzionari dell'amministrazione.

BELOTTI, *Relatore*. Non abbiamo alcun motivo per sottovalutare l'assicurazione data dall'onorevole Sottosegretario per le finanze. Quindi non resta che prendere atto delle sue assicurazioni e dichiararci contrari all'ordine del giorno Calasso.

CALASSO. Ritiro il mio ordine del giorno, ma desidero sia verbalizzata la mia protesta

nei confronti del Governo perché continua ad ignorare in quali condizioni lavorino i coltivatori di tabacco.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Respingo la protesta nei riguardi del Governo e sottolineo che varie volte è stato detto in Aula all'onorevole Calasso e ad altri colleghi, che si interessano del problema del tabacco, di segnalare dei casi specifici in cui i rapporti fra concessionari speciali e coltivatori non siano improntati a giustizia ed equità, assicurando l'immediato intervento del Governo per la revoca della concessione speciale.

VILLANI. A questo punto dovrei precisare che al Ministro delle finanze sono state trasmesse denunce circostanziate contro determinati concessionari, ma il Ministro non ha preso alcun provvedimento. Debbo aggiungere che sono stati denunciati casi gravissimi di violazione dei diritti dei coltivatori, delle tabacchine e delle leggi dello Stato italiano, in provincia di Benevento, ma il Governo non ha provveduto.

PRESIDENTE. L'argomento esula, come portata, dalla proposta di legge che abbiamo testé esaminato ed approvato.

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Utilizzazione di parte del prestito U.S.A. sui « surplus » agricoli ai fini dell'incremento dell'istruzione professionale nel Mezzogiorno. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3301).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Utilizzazione di parte del prestito americano sui *surplus* agricoli ai fini dell'incremento dell'istruzione professionale nel Mezzogiorno ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nell'ultima seduta il Relatore onorevole Carcaterra aveva portato a termine la sua relazione, ed era stata iniziata la discussione generale.

FERRARI AGGRADI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Ringrazio anzitutto l'onorevole Presidente ed i commissari poiché consentono l'immediata discussione di questo disegno di legge che ha già formato oggetto di un primo esame dinanzi a questa Commissione la settimana scorsa. Ricordo che già in quell'occasione ebbi il piacere di fornire ampie notizie al riguardo, e che alcuni degli onorevoli membri della Commissione

chiesero di poter avere ulteriori elementi speciali per quanto riguarda i motivi che hanno spinto il Governo ad utilizzare queste cifre per l'istruzione professionale nel Mezzogiorno e come il Governo pensa che esse possano essere utilizzate.

Tanto per richiamare gli argomenti già discussi, tenterò di chiarire in che cosa consistano i due accordi sui *surplus* agricoli che sono serviti per finanziare questa legge. Il primo di essi è del 5 luglio 1956, il secondo del 30 ottobre dello stesso anno. In base a questi accordi venne importato in primo luogo cotone il cui ricavato dalla vendita in Italia poteva venire impiegato ai sensi dei due accordi, per il 70 per cento e rispettivamente per il 75 per cento per nuovi investimenti nel nostro Paese.

Quali le ragioni per cui il Governo ha proposto di destinare una parte dei fondi così formati all'incremento dell'istruzione professionale? Il Governo ha cercato di impiegare tali somme secondo lo schema di sviluppo che indica il settore dell'agricoltura come uno dei settori propulsivi per i quali è necessario sviluppare gli investimenti e che nel 1956 aveva registrato non dico un rallentamento, ma non tutto lo sviluppo che sarebbe stato auspicabile. In modo particolare si segnalava qualche elemento d'incertezza per quanto riguardava gli investimenti privati e quelli caratteristici delle medie e piccole aziende.

Per questi motivi, il Governo ha ritenuto opportuno destinare 5 miliardi per i finanziamenti alle piccole e medie aziende per lo sviluppo della produttività e di alcune attività produttive. Oltre a questo, lo schema di sviluppo nelle sue conclusioni indica come fondamentali per il nostro Paese tre politiche:

- a) quella dello sviluppo dei rapporti con l'estero;
- b) politica del Mezzogiorno;
- c) politica per la formazione tecnico-professionale dei lavoratori.

Per quanto riguarda lo sviluppo delle esportazioni, lo Stato ha destinato 6 miliardi e 875 milioni per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito, destinate cioè ad incrementare lo sviluppo delle nostre vendite all'estero.

Per quanto riguarda lo sviluppo del Mezzogiorno, sul quale si è dibattuto, anche recentemente, in occasione della approvazione dell'ultima legge sulla Cassa del Mezzogiorno, siamo ormai entrati nella seconda fase. Ultimata la prima, consistente in investimenti

per ponti, strade, irrigazione ecc., dobbiamo ora decisamente tendere a sviluppare gli investimenti produttivi, e così sono stati destinati 15 miliardi e 875 milioni per il finanziamento di attività industriali nel Mezzogiorno. Per non creare nuove impalcature abbiamo seguito la strada già indicata dalle leggi precedenti, cioè ripartire questa somma fra gli istituti specializzati nei finanziamenti alle industrie del Mezzogiorno.

La parte rimanente del fondo dei *surplus*, e cioè 8 miliardi e 500 milioni, si è ritenuto utile destinarla alla terza politica che lo schema raccomanda, cioè alla formazione tecnico-professionale.

Questo problema è veramente fondamentale per il nostro Paese, e — come ebbi a dichiarare la volta scorsa — non si può pensare ad uno sviluppo economico in termini sostanziali nel nostro Paese se non si perviene, contemporaneamente, allo sviluppo della formazione tecnico-professionale. Ricordo che, nello schema, si considera che il programma di sviluppo organizzativo in Italia implica profondi cambiamenti nella composizione e nella utilizzazione delle forze del lavoro italiano, il che pone come problema fondamentale la preparazione professionale, specialmente dei giovani. Vi sono in Italia 3 milioni di disoccupati o sottoccupati che debbono inserirsi nella nuova attività produttiva e per i quali già si pone il problema della riqualificazione che lo schema prevede necessaria per tre o quattro milioni di lavoratori. E su tale importante problema, questo sviluppo italiano assume una portata ancor più vasta in quanto si inserisce nello sviluppo europeo.

Nella passata seduta abbiamo accennato alle esigenze fondamentali di questo sviluppo europeo, indicandole nel reperimento delle fonti di energia e nella esistenza di una mano d'opera preparata dal punto di vista professionale. Ora se questo problema è importante per tutto il nostro Paese, esso assume un carattere di estrema delicatezza nel Mezzogiorno d'Italia dove abbiamo una vera massa di elementi interessati. In particolare l'inchiesta sulla disoccupazione ha rilevato in una massa di 3 milioni di disoccupati e sottoccupati del Mezzogiorno, una impressionante mancanza di preparazione tecnica e professionale.

A questo riguardo potrei fornire molti elementi illustrativi. Gli iscritti per la ricerca di una prima occupazione, per l'80 per cento, non hanno preparazione tecnico-professionale, e chi ha esperienza in tale campo ravvisa, in questo fatto, una delle ragioni per cui molti giovani trovano difficoltà ad occuparsi, men-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

tre non è un mistero che in alcune provincie del Nord vi siano richieste invece di operai specializzati.

Se questo fenomeno dei disoccupati non qualificati riveste una indubbia gravità, i dati relativi ai concorsi di qualificazione non possono lasciarci indifferenti. Nella passata seduta mi furono richiesti alcuni dati, in proposito, da parte di alcuni membri della Commissione ed io promisi di fornirli, non tanto in riferimento ai giovani che frequentano le scuole tecniche, quanto per ciò che riguarda i giovani lavoratori che frequentano i corsi di istruzione tecnica. Dette cifre mettono in particolare rilievo la tragica situazione del Mezzogiorno.

Infatti, mentre in Piemonte nel 1956-57 si sono avuti quasi 50.000 iscritti, in Lombardia 77.000, in Liguria 14.000 circa, le cifre degli iscritti ai corsi di istruzione tecnica nell'Italia meridionale sono le seguenti:

Abruzzi e Molise	3.800
Campania	12.000
Puglia	11.000
Basilicata	2.000
Calabria	7.000
Sardegna	1.800

Non c'è dubbio che se questo fenomeno è grave in tutta Italia, lo è particolarmente in quelle regioni dove c'è maggiormente bisogno di formare i giovani e dove esiste già una larga massa di disoccupati.

Quali i motivi per cui gli interventi al riguardo ottengono risultati differenti da regione a regione? Ho ricordato, la volta scorsa, innanzitutto la mancanza di tradizione. Nell'Italia meridionale non è possibile avere quello che si ha per esempio a Milano, Torino o Genova, cioè un ambiente già portato dalla tradizione ad accettare questi corsi per la formazione professionale dei giovani.

Questi corsi sono di due tipi: per i ragazzi al di sotto dei 14 anni, affidati al Ministero della pubblica istruzione, e quelli per giovani lavoratori al di sopra di tale età, affidati al Ministero del lavoro. Per questi ultimi corsi lo Stato interviene fornendo i mezzi per la loro gestione, ma non per gli edifici stessi; cosicché nel Mezzogiorno questi corsi sono ostacolati dalla mancanza, oltretutto di discenti, anche di locali.

Qual'è l'azione svolta dai Ministeri del lavoro e della pubblica istruzione? Il Ministro del lavoro sta già sviluppando il suo piano: noi abbiamo ritenuto necessario soprattutto di affrontare il problema dei giovani, pur non trascurando quello dei lavoratori anziani.

Per quanto riguarda i giovani, il Ministro della pubblica istruzione, d'accordo col Ministro del lavoro, punta decisamente sullo sviluppo della specializzazione ed a questo riguardo ha trasformato numerose scuole tecniche in istituti professionali. L'anno scorso i decreti per queste trasformazioni sono saliti a 50. E non si tratta di provvedimenti sulla carta, ma di decisioni che richiedono di essere seguite da un complesso di iniziative che riguardano le attrezzature. E si tenga anche conto che costituire l'istituto professionale non significa eliminare la scuola tecnica, bensì aggiungere a questa un istituto che sia ben attrezzato, e che abbia sede, in linea di massima, nelle città capoluoghi di provincia. La organizzazione di queste sezioni ha la possibilità di agire con due sistemi: il primo è con lezioni ad orario pieno che consente la formazione integrale dei giovani; il secondo è ad orario ridotto e richiede, all'incirca, uno sforzo pari a quello per la preparazione dell'apprendista ad un posto di lavoro.

Noi quest'anno abbiamo autorizzato il Ministero della pubblica istruzione a procedere in questa sua azione per la costituzione di istituti professionali attraverso la trasformazione di istituti tecnici; non solo, ma abbiamo autorizzato anche la creazione *ex novo* di istituti professionali. La *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre di quest'anno riporta un lungo elenco di nuovi istituti.

Ebbene, su una dozzina di essi, soltanto tre riguardano il Mezzogiorno d'Italia. Oggi siamo arrivati a cento di questi istituti, dei quali pochissimi interessano il Mezzogiorno; questo a cagione della carenza di edifici e di attrezzature che non sono forniti dallo Stato ma dai consigli provinciali attraverso la cessione di qualche vano da parte di istituti già esistenti, cessione che nel Mezzogiorno costituisce una difficoltà spesso insormontabile.

Questo è il motivo per cui potendo disporre in via straordinaria di 8 miliardi e 500 milioni si è deciso di destinarli, per intero, al Mezzogiorno in modo da favorire almeno il suo adeguamento in questo campo, alle altre regioni.

Nella legge è considerata la possibilità di utilizzare parte di questa somma anche per la formazione del corpo insegnante. Abbiamo visto la volta scorsa il motivo per cui il problema degli insegnanti è particolarmente sentito: non è facile trovarne e quelli che sono disponibili hanno bisogno di un periodo di aggiornamento, specialmente in quelle regioni dove non ci sono industrie e dove è meno sentita la necessità della conoscenza e della

esperienza di molti problemi di carattere industriale.

Come e dove saranno utilizzate queste somme rese disponibili col disegno di legge in esame? Dicevo la volta scorsa che non sono in grado — e non sarebbe serio da parte mia — di enunciare qui un programma, perché la legge incarica della formulazione di questo programma un comitato di ministri. Tuttavia per cercare di rispondere nel modo più esauriente possibile a quelle che sono state le richieste avanzate da alcuni membri della Commissione posso prevedere che i criteri saranno questi: sentiti tutti i Ministri ed individuate le località dove è utile far sorgere questi istituti — sulla base delle esigenze che saranno rappresentate dai Ministri dell'agricoltura, dell'industria e del lavoro nonché delle reali possibilità offerte dalle industrie — saranno creati nel quadro generale di un programma formulato dal Ministero della pubblica istruzione coi criteri finora seguiti dallo stesso Ministero.

Riassumendo, fino ad oggi nell'Italia meridionale e nel settore agrario sono stati aperti istituti professionali ad Avellino, Bari, Catania, Potenza, Napoli, Palermo e Sassari; sono in corso di istituzione quelli di Campobasso e di Latina. Nel settore industriale ed artigiano sono da segnalare come aventi carattere di particolare urgenza gli istituti di Palermo, Cagliari, Rieti, Salerno, Napoli, Taranto, Bari e Pescara. In alcuni casi si tratta di edifici da costruire *ex novo* mentre in altri si tratta solo di ampliare quelli già esistenti. Queste opere — e naturalmente tutte le attrezzature in grado di rendere l'edificio efficiente e rispondente allo scopo — assommano già ad una spesa di circa 6 miliardi: due miliardi e mezzo dovranno essere ancora stanziati e saranno, a questo proposito, considerate le esigenze sia del settore dell'agricoltura che di quello dell'industria. Anche per il settore dei servizi si sono avute delle recenti iniziative che riguardano l'Italia centro-settentrionale (otto) e in minor misura l'Italia meridionale (due).

A questo punto non posso fare a meno di ricordare che, oltre all'attuale stanziamento di otto miliardi e mezzo, è stato avanzato in Parlamento ed approvato, col bilancio della pubblica istruzione, uno stanziamento di altri due miliardi, destinato — in parte — a far fronte alle spese di gestione dei nuovi istituti ed in parte alle spese generali del Ministero della pubblica istruzione.

Con questa legge non pensiamo di risolvere il problema della formazione tecnico-pro-

fessionale nel Mezzogiorno, ma abbiamo fiducia che si possa dare un contributo notevole alla eliminazione della difficoltà maggiore che oggi abbiamo nello sviluppo dei nostri programmi che è proprio quella di mettere il Mezzogiorno in condizione di adeguarsi allo schema generale di sviluppo.

Ho cercato di esporre tutti i concetti necessari senza dilungarmi troppo: sono naturalmente a disposizione degli onorevoli Commissari per qualsiasi ulteriore chiarimento.

RONZA. Ringrazio, in modo particolare, l'onorevole Sottosegretario Ferrari Aggradi per i chiarimenti che ha voluto darci in questo breve termine, in risposta ai quesiti sollecitati da interventi della nostra parte nella precedente seduta.

Noi avevamo premesso che, nei suoi criteri generali, la proposta di destinare otto miliardi e mezzo del *surplus* alla soluzione del problema dell'istruzione professionale nel Mezzogiorno incontrava il nostro consenso. Tuttavia sollevammo qualche dubbio su un altro punto: cioè se era bene che in questa legge non si determinasse, in qualche modo, una destinazione dei fondi a quei Ministeri che già svolgono questa opera di istruzione professionale piuttosto che destinarli in modo generico alla Cassa del Mezzogiorno affinché questa provvedesse.

Avevamo detto che pareva potersi affermare il principio che gli otto miliardi e mezzo fossero messi a disposizione del Ministro della pubblica istruzione ed eventualmente in parte del Ministero del lavoro per l'istruzione professionale, naturalmente sempre riferendoci al settore meridionale; avevamo chiesto di conoscere i dati, sia pure di massima, sul come si sarebbe data pratica esecuzione alla legge, come pure se e quanta parte dello stanziamento fosse destinata alla preparazione agli insegnanti; indubbiamente, oggi, l'onorevole Sottosegretario ha fornito delle indicazioni sufficientemente chiare in merito alla destinazione che — sottoposta al vaglio dei progetti presentati da diversi Ministeri — risulta in gran parte inserita nel bilancio della pubblica istruzione. Tutto ciò, naturalmente, ci rassicura sulla esatta destinazione dello stanziamento e sulla esecuzione e sul controllo delle spese.

Dai chiarimenti forniti dall'onorevole Sottosegretario rileviamo che mentre 6 miliardi hanno già avuto una destinazione, restano due miliardi e mezzo per i quali non sono state ancora prese decisioni precise. Potrebbe sorgere il dubbio che, anche in futuro, per questa cifra si rimanesse nel vago, in modo che il

suo impiego parziale ed incontrollato possa falsare quelle che sono le cifre di spesa su questa particolare voce dell'istruzione professionale.

FERRARI AGGRADI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Non sono in grado di fornire particolari sull'impiego dei residui due miliardi e mezzo. Il Ministero della pubblica istruzione ha avanzato numerose proposte, ma a questo riguardo non è stato preso un orientamento tale da consentire una precisazione.

Ad ogni modo, tengo a precisare all'onorevole Ronza che le spese generali gravano totalmente sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione e l'utilizzazione della somma residua dello stanziamento si riferirà sempre ed in ogni caso a nuove costruzioni, ampliamenti e sistemazioni sulla base di proposte del Ministero della pubblica istruzione.

Quanto alla spesa per gli insegnanti, ritengo che non sarà certamente superiore al centinaio di milioni.

RONZA. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per questo chiarimento e, tolte le nostre perplessità, credo che si possano ritirare le riserve avanzate nella seduta precedente e quindi ci dichiariamo favorevoli al provvedimento.

PRIORE. Desidero anzitutto rallegrarmi con l'onorevole Sottosegretario per aver trattato con chiarezza e franchezza i problemi del Meridione. Forse raramente ascoltiamo da un membro del Governo parole così franche sui nostri problemi, soprattutto su quello della qualificazione professionale, la cui mancanza costituisce una delle piaghe principali del Meridione. Credo che la destinazione di questi otto miliardi possa realmente costituire l'inizio della risoluzione del problema degli istituti professionali nel Meridione e quindi il disegno di legge avrà la nostra approvazione.

PRESIDENTE. Per parte mia mi limito a rilevare che, dalle dichiarazioni del rappresentante del Governo, emerge che non vi sono dubbi circa l'impiego dei fondi.

Ma dalle dichiarazioni del Sottosegretario un altro fatto emerge, e cioè che l'istruzione professionale si è trovata un nuovo centro di gravità, che non è il Ministero della pubblica istruzione, bensì la Cassa del Mezzogiorno.

Nella seduta precedente l'onorevole Sottosegretario aveva anche delineato gli antefatti di questa situazione, parlando delle iniziative sulla istruzione professionale della manodopera e delle serie di dissidi fra due amministrazioni: quella della pubblica istruzione e quella del lavoro.

Però credo che non si tratti soltanto di un dissidio centrale — se così vogliamo chiamarlo — fra due amministrazioni che si contendono l'esecuzione di questo programma, ma si tratti di un dissidio di concetto sul modo di impostare l'istruzione professionale.

Tuttavia, come la Cassa del Mezzogiorno destinerà i fondi destinati all'istruzione professionale, dietro suggerimento del Ministero della pubblica istruzione, così non si vede per quale ragione non potrebbe la pubblica istruzione aggiornarsi anche di fronte a questa necessità e quindi ritenere che il suo compito non sia più quello storico tradizionale rinascimentale di curare solamente il liceo classico, ma anche l'istruzione professionale.

Una realizzazione di questo genere porterebbe con sé due vantaggi: quello della rapidità e quello della economia. E si facciano pure i corsi di aggiornamento per gli insegnanti a spese della Cassa del Mezzogiorno: sarà uno sgravio per la pubblica istruzione.

CARCATERRA, *Relatore*. Desidero fare una precisazione per giustificare il fatto che i fondi siano stati attribuiti alla Cassa del Mezzogiorno anziché al Ministero della pubblica istruzione. Mi rendo conto di quello che ha detto l'onorevole Presidente, però mi pare giusto che per tutto un complesso di motivi ci si rivolga alla « Cassa » altrimenti occorrerebbe domandarsi perché ad alcune opere pubbliche debba provvedere la « Cassa » e non il Ministero dei lavori pubblici.

Perché all'assegnazione dei fondi debba presiedere la Cassa del Mezzogiorno è stato detto nella precedente seduta. Qui non si tratta solamente di creare dei corsi per le nuove leve del lavoro; si tratta di crearli in corrispondenza alle nuove esigenze del Mezzogiorno conseguenti alla nuova situazione dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato e del lavoro stesso. Il che significa, in sostanza, che se anche questi fondi fossero stati attribuiti al Ministro della pubblica istruzione, questi avrebbe potuto presiedere, se mai, un comitato di Ministri composto dai Ministri del lavoro, dell'industria e di altri dicasteri. Ad ogni modo sarebbe stata sempre necessaria la creazione di un comitato ristretto di Ministri per occuparsi di un settore determinato, del quale già si occupa la Cassa del Mezzogiorno, ed ecco perché si è affidato detto compito alla « Cassa » che può quasi considerarsi un ministero che sostituisce l'opera del comitato dei Ministri al quale ho accennato.

Due parole ora al collega onorevole Ronza in merito alle preoccupazioni da lui esternate

circa la possibilità che l'aggiornamento e il perfezionamento degli insegnanti in questo particolare settore possano creare una nuova categoria di insegnanti la quale potrebbe avere, poi, i suoi disoccupati in cerca di un posto. Mi pare che il disegno di legge debba essere inteso nel senso che, presso il Ministero della pubblica istruzione, saranno tenuti dei corsi di aggiornamento in relazione alle nuove esigenze tecniche dell'industria, dell'agricoltura e dell'artigianato; quindi mi pare che tali preoccupazioni non abbiano ragione di esistere.

E infine una raccomandazione che potrà manifestarsi di attualità più volte nell'applicazione della legge: posti nell'alternativa fra il completare e abbellire un edificio e l'acquisto delle attrezzature tecniche per l'addestramento professionale, non si esiti a scegliere la seconda soluzione: si provveda soprattutto alle attrezzature, si creino delle maestranze competenti e non si faccia della teoria di nessun significato pratico.

PIERACCINI. Non credo sia possibile, al punto in cui siamo e dopo l'approvazione da parte del Senato, modificare il disegno di legge e quindi confermo il voto favorevole annunciato dall'onorevole Ronza, però non posso fare a meno di rilevare la notevole gravità del problema sollevato da questa legge. È vero — come diceva l'onorevole Relatore — che la Cassa del Mezzogiorno è sorta per svolgere una determinata politica di sviluppo per l'Italia meridionale; però, se si sviluppa la tendenza di assegnarle una serie di compiti integrativi, si finirà per creare un vero e proprio governo dell'Italia meridionale venendo a sganciare — nel caso specifico — l'istruzione tecnico-professionale dalle direttive di carattere nazionale della pubblica istruzione. Il concetto esatto, secondo me, sarebbe che la Cassa del Mezzogiorno dovrebbe essere chiamata a dare pareri al Ministero della pubblica istruzione e collaborare con esso nel settore meridionale, ma non sostituirsi al Ministero.

Ad ogni modo dichiaro che approveremo il disegno di legge, ma ci associamo alle osservazioni del Presidente.

PRIORE. Non sono d'accordo con l'onorevole Pieraccini. La Cassa del Mezzogiorno è riuscita a risolvere molti problemi che la burocrazia non poteva neppure avviare a soluzione. Essa ha provveduto a snellire molte pratiche e quindi può portare con successo a compimento anche il nuovo compito affidato con la presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli. Ne do lettura, con l'intesa che non essendovi emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Sulle disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America allo Stato italiano, ai sensi degli accordi 5 luglio 1956 e 30 ottobre 1956 per i prodotti agricoli, il Ministero del tesoro è autorizzato a versare una somma fino a lire 8 miliardi e 500 milioni alla Cassa per il Mezzogiorno, per la costituzione di un fondo destinato a contributi per il potenziamento dell'istruzione professionale nell'Italia meridionale e insulare, nei limiti di territorio di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

(È approvato).

ART. 2.

Il Comitato dei Ministri, costituito ai sensi dell'articolo 1 della citata legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, con l'intervento del Ministro della pubblica istruzione, e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale formula appositi programmi per l'importo del fondo di cui all'articolo precedente destinandolo alla concessione, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, di contributi agli enti tenuti per legge alla costruzione e alla attrezzatura tecnico-didattica delle scuole e degli istituti professionali nei settori dell'industria, del commercio, dei servizi e della agricoltura. Il Comitato stesso può inoltre, destinare contributi per la organizzazione di corsi di preparazione, aggiornamento e perfezionamento del personale direttivo, insegnante e tecnico delle scuole e degli istituti e per la adozione di speciali forme di provvidenze a favore degli allievi.

I programmi sono predisposti per esercizi finanziari dall'esercizio 1957-58 all'esercizio 1959-60.

(È approvato).

ART. 3.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi finanziari 1958-59 e successivi verranno iscritte le somme occorrenti per il rimborso della quota di pre-

stato U. S. A. di lire 8 miliardi e 500 milioni prevista dall'articolo 1, in conformità del relativo piano di ammortamento.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Liquidazione dell'Azienda rilievo alienazione residuati. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3351).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Liquidazione dell'Azienda rilievo alienazione residuati », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Il Relatore, onorevole Berloffia ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BERLOFFIA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge tratta della messa in liquidazione dell'Arar e, come si è fatto in altre analoghe situazioni, le norme da seguire sarebbero quelle della legge 4 dicembre 1956, n. 1404. Vi è però la sistemazione del personale cui provvedere ed è stato questo il problema che ha indotto il Governo alla presentazione del presente disegno di legge, il quale modifica, in parte, le norme, nel senso che prevede l'inserimento, almeno parziale, di questo disciolto personale nei ruoli dell'amministrazione dello Stato.

Questo disegno di legge dispone, pertanto, per questo personale la cessazione del rapporto di impiego alla fine del terzo mese dall'entrata in vigore del presente provvedimento e precisa che la disposizione si applica soltanto al personale in attività di servizio al 28 settembre 1957, così da evitare ogni abuso a questo riguardo. Esso dà inoltre facoltà, entro un mese, al personale stesso di presentare domanda di assunzione presso la pubblica amministrazione. Stabilisce altresì che il Tesoro abbia facoltà di studiare la sistemazione migliore del personale stesso in riguardo alle esigenze delle singole amministrazioni, così da ripartirlo secondo la migliore convenienza.

Tale personale risulta complessivamente di 297 unità e precisamente di 242 impiegati e di 45 salariati, a beneficio dei quali potranno essere applicate le norme istitutive dei ruoli speciali transitori, ora denominati ruoli aggiunti e disciplinati i ruoli stessi, secondo il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e la legge 5 giugno 1951, n. 376. È altresì evidente

che la Commissione che dovrà decidere sull'accoglimento delle relative domande avrà il compito di vagliare se gli istanti siano in possesso di tutti i prescritti requisiti.

È altresì chiaro che, in conformità ai due testi di legge che ho dianzi citato ed anzi a precisa applicazione di essi, il periodo trascorso alle dipendenze dell'Arar sarà valutabile ai fini della loro immissione nei predetti ruoli aggiunti nello stesso modo di come, secondo quei disposti di legge, era valutabile il periodo di avventiziato alle dipendenze dello Stato.

Si precisa, inoltre, che il personale che dovesse, in conseguenza di questa immissione, venire a far parte dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, seguirà le particolari norme già per questa amministrazione previste per la immissione nei relativi ruoli aggiunti.

Sarà concessa, inoltre, una indennità di licenziamento ammontante a tre mensilità dell'ultimo stipendio percepito da questo personale: trattamento quindi di eccezione, analogamente a quanto si è fatto, ripeto, in casi consimili.

Aggiungo ancora che, per tutte le spese relative al passaggio allo Stato di tutti questi dipendenti dell'Arar, è previsto che il Ministero del tesoro possa utilizzare il fondo di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, articolo 14. È un fondo che dovrebbe essere costituito dagli avanzi di liquidazione dei singoli enti liquidati. Non so in verità quali siano le disponibilità residuali del fondo stesso; penso d'altronde che vi saranno delle anticipazioni di cassa in previsione di avanzi di liquidazione di altri enti.

Il Senato, che ha avuto, come i colleghi sanno, il provvedimento in discussione prima di noi, ha inserito gli articoli 2, 3 e 4 al fine di una migliore precisazione circa i limiti e le gestioni che verranno a cadere in forza della liquidazione dell'Arar. Non tocca a me dire di più, ove si pensi a tutte le attività dell'ente, a quelle cioè sue proprie istituzionali ed a quelle che successivamente ad esso vennero affidate.

L'articolo 3 prevede che l'Arar sia tenuta alla resa dei conti ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativo alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e dell'articolo 624 del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e con le modalità da stabilirsi dalle amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero del tesoro.

Io propongo, in sostanza, l'approvazione di questo disegno di legge, tenendo conto che le unità sono circa 400 e che gran parte di questo personale è ormai specializzato in attività tecniche, finanziarie e di settore, per cui anche presso enti o ministeri da poco istituiti, come ad esempio il Ministero delle partecipazioni statali questi elementi potranno essere utilmente impiegati.

Propongo pertanto l'approvazione di questo disegno di legge e rimango in attesa, signor Presidente, di fornire tutti quei chiarimenti che eventualmente mi venissero richiesti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MARZANO. Signor Presidente, sostituisco, perché ammalatosi, l'onorevole Sciaudone che sarebbe dovuto intervenire su questo disegno di legge a nome del Gruppo nazionale monarchico.

Noi del Gruppo nazionale monarchico siamo stati sempre favorevoli alla soppressione degli enti superflui o che abbiano, in tutto o in gran parte, esauriti i compiti per i quali erano stati istituiti. Siamo perciò di massima favorevoli a questo disegno di legge in quanto riconosciamo che l'Arar rientra tra gli enti anzidetti. Senonché riteniamo che qualche precisazione da parte del Governo sia necessaria riguardo alle gestioni che tuttora l'Arar svolge, alcune delle quali sono citate all'articolo 2 del disegno di legge. Dette gestioni, per la loro particolarità, non solo richiedono di essere affidate a personale già esperto e di provata competenza, ma non dovrebbero a nostro avviso essere frazionate tra diversi uffici e diverse amministrazioni, poiché ciò comporterebbe, sicuramente, una complessiva maggiore spesa per le gestioni stesse. Il che è in contrasto con i criteri di economia che sono poi alla base della iniziativa per la soppressione di molti enti controllati dallo Stato. D'altra parte occorre tener presente che solo affidando dette gestioni ad un unico ente potrà conseguirsi quella unicità di direttive, di procedure e di criteri che sono particolarmente indispensabili per gestioni del tipo e della importanza di quelle elencate all'articolo 2.

Ma vi è un altro motivo di perplessità da parte nostra. E cioè che, in detto disegno di legge, non viene fatta alcuna menzione di un'altra attività cui era preposta l'Arar e che viene espletata dalla S.P.E.I., che è una filiazione dell'Arar, e cioè quella relativa ai finanziamenti effettuati, su mandato dello Stato o di istituti di credito a medio termine,

in favore delle piccole e medie industrie, degli artigiani e degli agricoltori. Si tratta di un compito veramente importante, di un settore che merita di essere potenziato e di un compito oltremodo delicato perché si tratta di finanziamenti interessanti categorie e aziende in evoluzione che hanno la massima necessità di una idonea e adeguata assistenza.

Poiché non vi è nel disegno di legge alcun accenno a tale riguardo, noi riteniamo necessario chiedere al rappresentante del Governo se alla S.P.E.I. verrà mantenuto detto incarico e se quindi la S.P.E.I. sarà ancora mantenuta in vita, così come noi riteniamo indispensabile affinché non siano compromessi i finanziamenti in favore delle piccole e medie aziende e in favore degli artigiani e agricoltori. Il che, ci consta, corrisponderebbe anche al desiderio degli enti e istituti finanziatori, i quali non hanno né interesse né utilità ad assumere direttamente i compiti e le funzioni svolte ora dalla S.P.E.I. Né crediamo sia intenzione del Governo di costituire un nuovo ente, poiché non varrebbe la pena di sciogherne uno esistente e di acquisita esperienza, per costituirne poi un altro.

Premessa quindi la necessità di mantenere in vita la S.P.E.I., noi riteniamo che sia opportuno conferire alla stessa anche le gestioni elencate all'articolo 2 del presente disegno di legge. In tal modo, a nostro avviso, si potrebbero realizzare i seguenti evidenti benefici: 1°) evitare il frazionamento di compiti che esigono estrema ed assoluta unicità di direttive e di procedure; 2°) utilizzazione di personale già esperto e particolarmente competente per dette gestioni; 3°) evitare l'avventura di far sorgere nuovi uffici presso le varie amministrazioni statali, il che renderebbe vano lo sforzo inteso a realizzare delle economie con la soppressione degli enti superflui.

Poiché riteniamo degni di approfondito esame i detti rilievi e riteniamo necessario un decisivo chiarimento, al riguardo, da parte del Governo, noi preghiamo i componenti della Commissione e il rappresentante del Governo di voler portare la loro attenzione sui rilievi stessi, pur riservandoci eventualmente di presentare al riguardo emendamenti o un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Desidero anzitutto, personalmente, chiedere alcuni chiarimenti all'onorevole Sottosegretario circa questo testo di legge.

Qui si tratta di personale che proviene dall'Arar e che passerebbe nei ruoli dello Stato anche in posizione giuridica elevata, giacché rilevo, dalla annessa tabella, che vi sareb-

bero due unità che verrebbero immesse in categoria I-a e 20 in categoria I-b, di queste 9 sarebbero in possesso della laurea in scienze economiche e le altre di un diploma di scuola media superiore. Si tratta pertanto di personale che da questa gestione viene assorbito dai ruoli dello Stato, ordinari o aggiunti. Ma la Costituzione non dice che non si può accedere ai ruoli dello Stato se non mediante pubblico concorso?

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È esatto, signor Presidente, che la Costituzione stabilisce che ai ruoli della amministrazione dello Stato si possa accedere soltanto mediante pubblico concorso, ma nel disegno di legge in discussione, si fa riferimento, come ha già detto l'onorevole Relatore, a due testi di legge, quello del 1948 e quello del 1951, i quali contemplano la possibilità per i dipendenti di essere immessi nei ruoli speciali transitori, oggi ruoli aggiunti. E per coloro che, secondo quelle due leggi, rivestivano i requisiti per fruire di tale possibilità non era previsto alcun esame, ma solo l'accertamento degli appositi requisiti per coprire un determinato incarico, cosa anche qui ripetutamente espressa.

Credo, quindi, sia esatta l'interpretazione, nonché la risposta che doverosamente io dovevo all'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Ma questo disegno di legge è stato presentato il 28 novembre 1957, quando cioè il termine per la delega governativa era già ispirato.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ciò significa soltanto che se una persona vuole accedere ad un pubblico impiego lo può fare soltanto a seguito di regolare concorso; mentre se si trova già nell'amministrazione, può allora beneficiare dei provvedimenti particolari che sono stati previsti con legge.

PRESIDENTE. Ma erano già nell'amministrazione questi dipendenti, ai sensi della legge istitutiva dei ruoli speciali transitori?

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È chiaro. In virtù delle due leggi citate si stabiliva che coloro che avessero una anzianità di servizio non inferiore ai quattro anni e in concorrenza, s'intende, dei determinati requisiti, potevano far parte dei ruoli transitori, oggi denominati aggiunti. La situazione pertanto di questi dipendenti dell'Arar deve ricollegarsi, ripeto, alle due leggi del 1948 e del 1951, le quali statuivano tale possibilità non soltanto per coloro che fossero già nella pubblica amministrazione, ma anche per coloro che facessero parte di

enti riconosciuti. Ed infatti la stessa cosa si è verificata per il C.R.A.L. e per l'E.N.I.C.

PRESIDENTE. Io però, salvo verifica dei testi, non ritengo che l'istituzione dei ruoli speciali transitori possa estendersi a tali gestioni, tanto è vero che, per quanto concerne gli enti locali, i quali — quanto al carattere degli enti pubblici — mi pare francamente possano vantarlo ben più marcatamente che non l'Arar, si è dovuto procedere con legge apposita. Non si è, cioè, ritenuto che i disposti di quelle due leggi fossero direttamente estensibili ai dipendenti degli enti locali.

Ecco perché io raccomando di essere attenti giacché siamo di fronte a una questione di principio veramente notevole. Dobbiamo stare molto attenti affinché questi dipendenti non debbano venire immessi nella pubblica amministrazione senza tutte quelle garanzie che, più o meno sentite e più o meno rigorosamente applicate, sono però in ogni caso sempre adottate per il reperimento del personale di ruolo della pubblica amministrazione.

Io non contesto quanto dice l'onorevole Sottosegretario, che cioè qui si applichino le norme previste per l'immissione nei ruoli transitori, ma intanto io ritengo che in questo caso vi sia passaggio anche nei ruoli ordinari del personale dello Stato, per cui la giustificazione offerta per l'immissione nei ruoli transitori od aggiunti non sarebbe valida; ma ritengo, altresì, che anche il passaggio nei ruoli speciali transitori non sia ammissibile, che si sia cioè in difetto dei prescritti requisiti.

Come poi dianzi accennavo, questo testo di legge viene comunque in discussione dopo il decreto presidenziale inerente alla legge-delega emessa dal Governo e quando i termini per essa sono venuti a scadere. Stiamo dunque attenti a non creare un principio, dopodiché evidentemente non avremmo mai più la possibilità di muovere eccezione alcuna in casi analoghi.

Vi è un'altra comunicazione che io dovrei fare, cogliendo questa occasione, a proposito della liquidazione degli enti superflui. Il Ministro del tesoro ha dichiarato di essere pronto a fare alla Commissione quella relazione che aveva promesso di svolgere in occasione della discussione del provvedimento per l'aumento della dotazione del fondo per la eliminazione degli enti superflui.

Prossimamente, quindi, stabiliremo una seduta a questo scopo ed ascolteremo, con interesse, le notizie che il Ministro ci darà su questo argomento.

BERLOFFA, *Relatore*. Io credo, signor Presidente che l'Arar sia un ente a sé e,

per quanto riguarda il personale, non abbia niente a che fare con lo Stato. Tanto è vero che l'articolo 6 dice testualmente: « Il personale che, all'entrata in vigore della presente legge, si trova alle dipendenze dell'Arar può chiedere di essere assunto alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato ». Evidentemente questa dizione toglie ogni dubbio circa la distinzione fra amministrazione dell'Arar e amministrazione dello Stato.

Circa le sue obiezioni, signor Presidente, io penso che questa legge voglia essere proprio una deroga alle norme vigenti allo scopo di far posto nella amministrazione dello Stato, qualora ricorrano determinate esigenze da parte di quest'ultima e determinati requisiti da parte degli interessati, a coloro che fino a ora hanno presato la loro opera presso l'Arar. Il fatto poi che sia prevista una Commissione che esaminerà i requisiti suddetti dimostra che la preoccupazione espressa dal Presidente è stata tenuta presente pure dal Governo il quale ha cercato di fissare una procedura di accertamento della idoneità del personale, accertamento che, in un certo senso, può sostituire il concorso.

D'altra parte, occorre tener presente che si tratta di un personale il quale, se non è stato alle dipendenze dello Stato, secondo un'interpretazione rigida delle norme giuridiche in materia, ha pur prestato la sua attività in un ente di carattere pubblico.

In questo senso io penso che possano ritenersi superate le giuste obiezioni del Presidente.

PRESIDENTE. Io devo insistere sul mio punto di vista, perché chi dirige i lavori della Commissione ha l'obbligo di rispettare e conservare una certa armonia ed uniformità nell'indirizzo della nostra legislazione. Io sono convinto che derogare a disposizioni costituzionali e alle norme della legge delega che si richiamano alla Costituzione stessa, senza dirlo espressamente, rappresenti una palese violazione delle disposizioni suddette ed un grave atto di scorrettezza. Per far passare una eccezione di tale portata occorre che il disegno di legge fosse stato presentato con una motivazione ampia e sufficiente in tale senso.

L'ostacolo è tanto più grave, onorevoli colleghi, in quanto questo è il primo degli enti superflui che viene sottoposto al nostro esame ed è evidente che, se in questa sede stabiliremo un principio, questo verrà invocato in molte altre occasioni.

Questo disegno di legge prevede, non solo il passaggio nei ruoli transitori (la cui possi-

bilità è da contestare), ma altresì il passaggio nei ruoli ordinari. E francamente il dispregio della norma costituzionale che prevede un regolare concorso non può essere surrogato dalla domestica procedura di accertamento affidata ai funzionari della amministrazione (non si sa se questa sia la amministrazione che riceve o quella che cede il personale).

Tanto più io insisto nel mio punto di vista in quanto non ci è ancora pervenuto quel parere della I Commissione che sull'argomento potrebbe dirci qualche cosa con maggior peso e competenza.

PIERACCINI. Signor Presidente, data la delicatezza della questione, io propongo di sospendere la discussione e di rinviarla a venerdì prossimo. Ella ha detto delle cose indubbiamente importanti e degne di considerazione. È evidente dunque che il disegno di legge va esaminato a fondo alla luce delle sue considerazioni e della necessità di non trascurare la posizione di questo personale che sta attraversando un momento critico.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo deve insistere sul suo punto di vista, richiamando l'articolo 8 del disegno di legge dove è espressamente stabilito che al personale assunto presso le amministrazioni dello Stato compete il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale statale non di ruolo e ad esso si estendono le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e alla legge 5 giugno 1951, n. 376, ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti.

BERLOFFA, *Relatore*. Anch'io mi associo alla proposta di rinvio perché, se ho capito bene, gli ostacoli sono di duplice natura: in primo luogo vi è l'ostacolo relativo alla assunzione presso l'amministrazione dello Stato, e, qualora tale ostacolo dovesse essere superato, occorre vedere se e come questo personale possa entrare nei ruoli transitori.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la discussione su questo disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1957 e 1958. (3343).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1957 e 1958 ».

In assenza del Relatore, onorevole Valsecchi, se i colleghi non hanno nulla in contrario, riferirò io stesso sul contenuto di questo provvedimento.

Si tratta di un disegno di legge che è molto simile a quelli venuti al nostro esame negli anni precedenti. Esso si riferisce a quello che, eufemisticamente, viene chiamato ripianamento dei bilanci comunali e provinciali, perché non si vuole dire copertura del *deficit* dei bilanci comunali e provinciali, si pensa che con questo modo di esprimersi la formula riesca meno ostica.

Le norme più importanti sono quelle contenute nell'articolo 1, il quale determina le condizioni alle quali gli enti locali possono chiedere di ottenere quel mutuo che è necessario per ripianare o sanare il *deficit* dei bilanci in corso. La condizione generale, in sostanza, è quella di avere spinto al massimo limite le supercontribuzioni che la legge dà facoltà ai comuni e alle province di imporre.

Di particolare e di nuovo vi è qualche accenno nella breve relazione al disegno di legge. Essa dice che per il 1956 (il disegno di legge si riferisce al 1957 e, per cautela, richiama anche i bilanci per il 1958) il complesso dei disavanzi da ripianare (che non sono disavanzi, ma sono i disavanzi di quei comuni in condizione di chiedere il ripiano in base a questa legge) ammonterebbe a 78 miliardi. Nell'anno precedente — cioè il 1955 — il complesso di questi disavanzi era di 58 miliardi. La relazione aggiunge che il *deficit* salirà « notevolmente ». Con questo avverbio, la relazione nasconde la tragicità della situazione di molti comuni.

D'altra parte, la relazione dice che questa situazione, che è stata subita per il 1956 e che ci si accinge a subire anche per gli anni 1957 e 1958, verrà a cessare non appena saranno terminati gli studi e sarà elaborato un disegno di legge che consenta di mettere la finanza locale in condizioni di vivere autonomamente. Si vede, infatti, il danno di questo continuo rinvio, perché nella relazione si accenna al fatto che, purtroppo, questa situazione deficitaria di molti comuni nasce dalla contrazione di crediti precedenti. Quindi, questo disegno di legge suggerisce un rimedio che, a sua volta, è causato dal male che lo stesso disegno di legge si propone di sanare.

La questione è vecchia e ne abbiamo discusso tante volte. Finché non vi sarà un disegno di legge che regoli in modo diverso la finanza locale, la falla andrà sempre più paurosamente allargandosi appunto per la ac-

celerazione che si sta sviluppando in questa situazione.

Dal punto di vista economico è da notare che questi mutui sono, in fondo, i più ingiusti che si possano concedere ad un ente locale. Se vi è un lato ingiusto in questi mutui trentacinquennali al 5,80 per cento, è proprio questo: che, mentre il mutuo trentacinquennale, fatto — per esempio — per la costruzione di una scuola o di un acquedotto, indica un debito fatto oggi per un'opera che durerà in tempi successivi, e quindi rappresenta qualcosa di giusto che gli amministratori delle generazioni successive dovranno pagare, dato che essi stessi ne godono un beneficio, non è giusto — invece — che questo debito cada sugli amministratori che non hanno avuto nessun ruolo causale, diretto o indiretto, nella situazione che è stata ingenerata.

Tutti concordano, alla fine, sulla impossibilità di trovare in questo momento un rimedio in cui meno pesanti possano essere le censure che io ho fatto. E pertanto, con queste considerazioni, propongo alla Commissione la approvazione di questo disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PIERACCINI. Il signor Presidente ha detto nella sua relazione cose che brevemente dirò anch'io: cioè, il metodo che ancora una volta adottiamo e che numerose volte abbiamo usato in passato, è un metodo che veramente peggiora gradualmente e sensibilmente la finanza locale. Costituendo debiti di questa natura, i comuni verranno a trovarsi in difficoltà sempre crescenti e noi estendiamo così la loro paralisi per il futuro.

È vero che in Italia attendiamo una riforma della finanza locale fin dal secolo scorso (perché le leggi esistenti su questa materia sono precedenti alla fine del secolo scorso) e che in Italia si è sempre lamentata la mancanza della riforma della finanza locale, ma è altrettanto vero che questo inutile trascorrere di decenni ci ha portato ad una situazione che oggi è veramente gravissima.

Anche noi ci troviamo nella stessa condizione in cui si è trovato il Presidente: pensiamo cioè che sia necessario votare questo disegno di legge, perché altrimenti migliaia di comuni non saprebbero come coprire il loro *deficit*. Siamo dunque costretti a votare questo provvedimento per l'esigenza immediata di chiudere una situazione in sospeso.

Bisogna, d'altra parte, affermare che questa deve essere l'ultima volta che noi usiamo questo sistema, perché non è pensabile di continuare a legiferare in questo modo.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

Nella scorsa riunione del consiglio nazionale dei comuni d'Italia — che radunò amministratori di tutte le parti politiche — pur chiedendosi l'approvazione rapidissima di questo disegno di legge per motivi di necessità e di urgenza, vennero fatti questi stessi rilievi da tutte le parti. Ma si è anche rilevato che, proprio per la situazione che si è determinata, esistono molti comuni (e la situazione diventa paradossale!) che non sono in grado di avere dei cespiti delegabili per coprire quel 20 per cento scoperto dalla garanzia dello Stato. In certi comuni (come ha ricordato il sindaco del comune di Giardini, in Sicilia) la situazione di indebitamento è arrivata a tal punto che questi comuni non potrebbero nemmeno usufruire di questa legge, e quindi si troverebbero in una situazione di assoluta impossibilità di funzionamento per quanto riguarda gli stessi compiti di istituto.

Dunque, se siamo arrivati a deliberare in un modo così barbaro (permettetemi di dirlo), bisogna che questa barbarie diventi efficiente, permetta cioè di concedere una garanzia al cento per cento per l'avvenire.

Ma io devo rivolgere una domanda che concerne le regioni a statuto speciale. Questa legge si applica automaticamente per i comuni di queste regioni? Chiedo una risposta a questa domanda.

Un'altra domanda: abbiamo sentito altra volta in Commissione dire dal Ministro delle finanze che ormai — per questa legislatura — non si possa più parlare di riforma della finanza locale. Però io ritengo che, anche se ovviamente per ragioni di tempo non si può in questa legislatura procedere ad un'organica riforma della finanza locale, non possiamo tardare fino alla prossima legislatura lasciando gli enti locali nell'attuale situazione. Vi sono provvedimenti che dovrebbero essere presi, come quello dell'abolizione dell'imposta sul vino. E che cosa si sostituisce a questa? Vi sono altri provvedimenti che dovrebbero dare, per lo meno, un provvisorio sollievo ai comuni affinché nel 1958 non si trovino in questa situazione. Perciò domando al rappresentante del Governo: si intendono « chiudere » nella attuale legislatura i provvedimenti in favore dei comuni? Io credo che questo sia troppo poco e che non possiamo fermarci a questo. E per brevità (perché l'argomento richiederebbe un esame più approfondito, pur essendo la situazione nota), non aggiungo altro.

RAFFAELLI. Le considerazioni fatte dal collega Pieraccini mi permettono di essere più breve nell' esporre qualche altro rilievo su questa legge, non senza notare la curiosa battaglia

di aggettivi che nella relazione vengono sfoggiati per mascherare un ritardo, divenuto cronico, nelle necessarie misure di risanamento di questa situazione.

Nella relazione leggo: « è in corso di studio e di definitiva predisposizione un organico schema di disegno di legge inteso ad apprestare, mediante il riordinamento della finanza locale, i mezzi necessari alla sistemazione dei bilanci dei comuni e delle provincie.

Senonché, malgrado ogni sforzo compiuto per superare le inevitabili difficoltà connesse con la stessa natura e l'estensione della riforma, non sembra prevedibile che la nuova organica disciplina possa trovare pratica attuazione a breve distanza di tempo ».

Così facendo, si va a ritroso, si va al 1953, al 1952, al 1951, e questa strada è lastricata di buoni propositi. Ed ora ci troviamo a non poter dire di no al provvedimento che ci viene sottoposto.

La prima domanda da porre al Governo è questa: perché mai si è rinunciato ad un contributo di capitale per corrispondere un contributo che, invece, rende più difficile e precaria la vita finanziaria dei comuni in un domani? Vi sono comuni che hanno ormai contratto tanti debiti e debbono pagare tante annualità, che la parte di entrata ordinaria se ne va soltanto per questo. Al contributo di capitale si è venuti meno tre anni fa ed ora si è passati all'autorizzazione del mutuo. E per quale ragione il mutuo viene garantito dallo Stato solo nella misura del 20 per cento? Lo Stato ha paura che qualcosa si verifichi e vuole garantirsi! Ma lo Stato potrebbe intervenire in qualche altra forma, altrimenti, si rende più difficile la situazione, che è già tesa. Vi sono comuni che aspettano di sanare il bilancio per il 1957 e stanno ricevendo solo oggi il contributo, dopo che la loro situazione era paralizzata dal marzo scorso.

Credo dunque che una richiesta ragionevole sia quella di stabilire che questa disposizione, limitativa ed insufficiente, conceda almeno la garanzia in misura percentuale assai maggiore: il 100 per cento.

Vi è l'altra questione, quella di affidare alla Cassa depositi e prestiti ed agli istituti finanziari la corresponsione di questi mutui. Il Relatore non dice a quale tasso, in quanti anni e con quali garanzie queste operazioni si faranno, ma penso che il rappresentante del Governo saprà dircelo.

Vi è poi il fatto che gli istituti finanziari, all'uopo designati dal Ministero del tesoro, non gradiscono molto le garanzie dello Stato; per cui molte di queste operazioni, dopo un

certo periodo, torneranno alla Cassa depositi e prestiti perché nessun istituto finanziario avrà voluto concedere il mutuo.

PRESIDENTE. Soprattutto alle stesse condizioni con le quali li concede la Cassa depositi e prestiti.

RAFFAELLI. E allora perché non affidare l'operazione ad un unico istituto o stabilire per gli altri istituti condizioni diverse? Io credo che la percentuale dei comuni che hanno potuto ottenere il mutuo sia limitatissima, e l'hanno potuto ottenere con rilevante ritardo rispetto alle loro necessità.

Con queste osservazioni, confermo che ci troviamo costretti ad approvare questo provvedimento, data la necessità e urgenza che questa situazione venga sanata. La portata di questo provvedimento non ha carattere di sanatoria e di sistemazione, bensì aggrava la situazione di questi comuni, situazione che il Governo sembra deciso a non voler sanare nemmeno in questa legislatura.

ANGELINO PAOLO. Alle osservazioni fatte dai precedenti oratori qualche altra debbo aggiungere, in particolare per quanto riguarda l'articolo 1 di questo disegno di legge, non si comprende perché debbano essere continuamente escluse dalla possibilità di supercontribuzione l'imposta di famiglia e l'imposta sulle industrie, sui commerci, sulle arti e sulle professioni, imposte che danno un gettito notevole e che permetterebbero, con una supercontribuzione, di alleviare notevolmente la situazione.

PRESIDENTE. Ma quelle sono imposte applicate dai comuni.

ANGELINO PAOLO. L'imposta di famiglia non soffre supercontribuzioni perché una legge le vieta; e così dicasi dell'imposta sulle industrie, sui commerci, sulle arti e sulle professioni (l'Icap).

E allora, perché con questa legge non togliamo quel divieto e diamo così possibilità ai comuni di colpire i ceti più abbienti attraverso l'imposta di famiglia e l'imposta sui commerci, sulla professioni, e così via? Credo che sarebbe doveroso provvedere, data la situazione — che riconosciamo disastrosa — delle finanze comunali in genere e dato che per il 1956 è stato accertato un *deficit* di 77 miliardi, che è destinato ad aumentare, specialmente col progresso che su questa strada fa Napoli!... Ma se Napoli piange, i piccoli comuni non ridono. Quindi, togliamo questa barriera e diamo ai comuni la possibilità di risanare un po' i loro bilanci; anche perché questo sistema mi pare che sia immorale dal punto di vista politico e finanziario. L'inde-

bitamento è la forma più vile che possa escogitare l'amministratore il quale vuole fare, ma non vuole prendere i provvedimenti che sono necessari!

D'altra parte, a che punto arriveremo coi mutui? Arriveremo al punto che i comuni non potranno più far nulla e dovranno fare mutui per coprire perfino le spese di cancelleria! A meno che non vi sia un piano preordinato: quello di mantenere i comuni in una situazione di stretta dipendenza dall'autorità tutoria e da quest'altra nuova autorità tutoria stabilita dall'articolo 5, cosicché i comuni non siano più comuni e gli amministratori siano semplicemente delegati del potere centrale. Per cui l'autonomia, di cui voi democristiani vantate la primogenitura, non viene favorita, e infatti non si fa nulla per concederla effettivamente ai comuni. Bisogna invece dare a questi l'autosufficienza, perché anche il contributo per opere pubbliche è immorale in quanto rende mancipi i comuni dal Ministro dell'interno per la istituzione di un cantiere o da altri ministeri per altre opere.

Quindi, chiedo che si arrivi, anzitutto, alla riforma della finanza locale e si istituisca una specie di cassa di compensazione per i comuni più poveri e per quelli di montagna. Chiedo inoltre che si dia la certezza ai comuni di poter disporre di determinati cespiti senza chiedere l'elemosina e tendere la mano, perché questo mortifica l'autonomia delle amministrazioni comunali.

Annuncio che presenterò un emendamento affinché siano incluse nella facoltà di supercontribuzione l'imposta di famiglia e quella sulle industrie, sui commerci, sulle arti e sulle professioni, e perché sia soppresso l'articolo 5.

VICENTINI. Vorrei una precisazione. Noi parliamo di bilanci comunali come di una entità astratta e di un terzo interessato che è il contribuente. Domando se il 350 e il 300 per cento, rispettivamente per i comuni e per le provincie, ed il 500 per cento dell'addizionale sui redditi agrari siano attualmente in applicazione o, eventualmente, non rappresentino un inasprimento di tasse già gravanti. L'articolo 3 fa una discriminatoria per i comuni di montagna, ma riduce solo alla metà queste aliquote per i suddetti comuni. Non vorrei che questa situazione si appesantisse ulteriormente.

PRESIDENTE. È stata chiesta dai vari oratori una modifica: che la garanzia dello Stato sia elevata dall'ottanta per cento, previsto nel disegno di legge, al cento per cento.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

L'onorevole Vicentini ha posto delle domande. È evidente che il raggiungimento di questi massimi di supercontribuzione si risolve in un aggravio per quel contribuente a cui l'imposta gravata dalla sovrimposta viene diretta. Quindi, anche su questo punto, bisognerebbe, eventualmente presentare degli emendamenti.

L'onorevole Angelino Paolo ha chiesto di togliere il divieto di supercontribuzione sull'imposta di famiglia e su quella sulle industrie, arti e professioni. Ma queste due imposte sono tributi squisitamente comunali. Quindi, non vedo perché si debbano stabilire supercontribuzioni per legge, quando ai comuni non manca la possibilità di stabilire la necessaria misura di imposta.

ANGELINO PAOLO. No, il comune non è autonomo in questo.

PRESIDENTE. È evidente che, così facendo, la responsabilità di un inasprimento dell'imposta di famiglia o dell'imposta sull'Icap potrebbe essere presentata come voluta dal Governo centrale, anziché dal consiglio comunale competente nella sua piena sovranità.

ANGELINO PAOLO. Allo stato attuale i comuni non hanno poteri per quanto riguarda l'Icap, perché l'Icap è una coda all'imposta erariale.

Per quanto si riferisce all'imposta di famiglia, il nostro Presidente dice che questa è un'imposta autonoma. Ma ella non sa, signor Presidente, a proposito di questa imposta, quanti commissari prefettizi sono andati a fare i ruoli perché gli amministratori comunali sono ritenuti degli incompetenti solo perché tassano questa o quella persona. Per esempio, a Villanova (Monferrato), dove si è tentato di colpire un industriale per adeguare l'imposta al suo reddito, è arrivato un commissario prefettizio: si tratta quindi di una autonomia molto relativa. Quando invece si fissa la percentuale della supercontribuzione, l'operazione avviene automaticamente e senza dar luogo a ricorsi.

PRESIDENTE. Ella può presentare al riguardo un emendamento. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

VALSECCHI, *Relatore*. Dato che il provvedimento non potrà essere perfezionato se non entro il gennaio del 1958 — per cui le supercontribuzioni potranno essere operate solo per i tributi riscuotibili mediante ruolo con esclusione quindi delle imposte di consumo — tanto vale prendere un po' di tempo per stu-

diare a fondo il problema ed esaminare gli emendamenti.

CALASSO. Ma vi è una grande attesa per questa legge.

PRESIDENTE. Se il provvedimento si pone all'ordine del giorno di domani, ciò andrà a danno di altri provvedimenti.

ANGELINO PAOLO. Noi non chiediamo nessun rinvio, perché sappiamo che i comuni attendono ansiosamente questa legge.

PRESIDENTE. Onorevole Angelino, le dirò francamente la mia opinione. Per quanto riguarda la soppressione della garanzia, la questione si può risolvere anche subito ma il suo emendamento, che è di notevole peso, richiede un necessario approfondimento.

CALASSO. Io chiedo che venga data la precedenza al disegno di legge riguardante il risanamento dei bilanci comunali, postergando la proposta di legge sui tabacchi.

PRESIDENTE. Si può rinviare la discussione a domani o a dopo le vacanze natalizie. Onorevoli colleghi, non ci illudiamo di poter terminare la discussione domani. Gli emendamenti che stanno giungendo richiedono un esame serio ed approfondito, per cui sarebbe bene rinviare la discussione a dopo le vacanze.

PIERACCINI. Su questa proposta non posso concordare. È vero che il metodo con il quale discutiamo questo provvedimento è deplorabile; però è certo che i comuni si trovano in una gravissima situazione. Se rinviando la discussione a gennaio, questa situazione diventerà disastrosa. Si potrebbe andare a gennaio solo con un progetto diverso. Ma siccome questo non è nelle intenzioni del Governo e della maggioranza, fermiamoci allora a questo provvedimento e vediamo di proseguirne la discussione domani o domani l'altro.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge n. 3277, 3286 e 3300 esaminati nella precedente seduta e del disegno di legge n. 3301 e della proposta di legge n. 967-B esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Norme per il conglobamento totale del trattamento economico al personale già appar-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

tenente alle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana ed iscritto in appositi quadri speciali, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451 » (3277):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	30
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

« Vendita a trattativa privata dell'immobile patrimoniale « Santa Margherita » di Modena in favore del Patronato per figli del popolo di quella città » (3286).

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	27
Voti contrari	7

(La Commissione approva).

« Richiamo in vigore per l'esercizio 1950-51 delle disposizioni di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 916, concernente proroga della temporanea facoltà per le Amministrazioni dello Stato di tenere i conti dei materiali soltanto a quantità » (3300):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	29
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

« Utilizzazione di parte del prestito U.S.A. sui surplus agricoli ai fini dell'incremento dell'istruzione professionale nel Mezzogiorno » (3301):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	29
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

SCARASCIA ed altri « Modifica del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, concernente la regolarizzazione delle perizie dei tabacchi tra concessionari speciali e coltivatori, modificato con legge 22 maggio 1939, n. 765, e col decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404 » (967-B):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	31
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Angelino Paolo, Belotti, Berloffia, Berzanti, Calasso, Carcaterra, Castelli, Cavallaro Nicola, Coggiola, Facchin, Faletra, Ferreri Pietro, Gennai Toniotti Ersia, Geremia, Ghislandi, Guggenberg, Infantino, Longoni, Martinelli, Marzano, Pieraccini, Priore, Raffaelli, Romano, Ronza, Rosselli, Schiratti, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini, Villani Walter, Zuppante.

È in congedo: -

Di Stefano Genova.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VALSECCHI

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Scarascia ed altri: Modificazioni al regolamento per la coltivazione indigena dei tabacchi e alla disciplina dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. (3127).

PRESIDENTE. La seduta continua con la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Scarascia, Codacci Pisanelli, Vischia, Agrimi, Schiratti, Gozzi, Geremia, Fina, Truzzi, De Marzi, De Maria, Semeraro Gabriele, Burato, Cervone e Pignatelli: « Modificazioni al regolamento per la coltivazione indigena dei tabacchi e alla disciplina dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

SCARASCIA. Signor Presidente, poiché l'onorevole Belotti, relatore, ha dovuto allontanarsi, chiedo di poter riferire succintamente io su questa proposta di legge, quale primo firmatario tra i presentatori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARASCIA, *f.f. Relatore*. Onorevoli colleghi, da parecchio tempo da parte delle categorie interessate si richiede una nuova disciplina, una nuova regolamentazione della produzione dei tabacchi e da parecchio tempo dovrebbe essere presentato il relativo progetto di legge. Ma gli studi sono tuttora in corso e pertanto si è pensato di ovviare, nel frattempo, almeno ai principali inconvenienti con la proposta di legge in oggetto.

I punti cui essa particolarmente tende sono essenzialmente quattro. In primo luogo si dispone la istituzione di una commissione centrale di appello per la valutazione dei tabacchi allo stato secco sciolto e in colli. Attualmente sia i coltivatori di manifesto che i concessionari debbono accettare la valuta-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

zione della commissione, senza alcuna possibilità di revisione dei prezzi che in quella occasione vengono stabiliti. Si è pertanto ritenuto opportuno di procedere alla nomina di una commissione centrale per far sì che i coltivatori di manifesto si trovino di fronte ad un *diktat* della commissione stessa e i concessionari possano pure esprimere il proprio parere sui prezzi che dall'amministrazione vengono stabiliti.

I punti cui essa particolarmente tende legge concerne una modificazione dell'attuale composizione del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, il quale consiglio viene integrato con la introduzione di un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, giacché la tabacchicoltura è una coltivazione agricola; di un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, giacché si tratta di una produzione che ha innegabili caratteri industriali: nonché di un rappresentante dei coltivatori di tabacco e di un altro dei concessionari speciali, designati dalle specifiche organizzazioni.

Il terzo punto si riferisce alla costituzione di una commissione per la formazione delle tariffe di acquisto dei tabacchi secchi allo stato sciolto e in colli e delle relative caratteristiche. Tale commissione dovrebbe sedere *a latere* dell'amministrazione dei monopoli di Stato al fine di dettare criteri sulle valutazioni che debbono essere effettuate dall'amministrazione stessa circa la lavorazione dei tabacchi.

Anche questa commissione ha un particolare valore, in quanto attualmente è l'amministrazione che stabilisce le tabelle, mentre è opportuno, a mio modo di vedere, che si giunga a questa valutazione attraverso l'esame delle richieste delle parti interessate.

Il quarto punto della proposta di legge ha un valore anche maggiore, almeno sul piano morale, in quanto obbliga i concessionari ad utilizzare le anticipazioni ricevute dall'amministrazione per pagare i coltivatori, mentre troppo spesso avviene che siano distratte per altri scopi.

Io credo, onorevoli colleghi, che si tratti di richieste accettabili, in quanto apportano innovazioni migliorative per le categorie interessate. Io pertanto raccomando alla Commissione l'accoglimento della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PIERACCINI. Il provvedimento assume effettivamente una importanza notevole perché modifica il regolamento della coltivazione del

tabacco. Senonché, io credo che non si possa affrontare il problema soltanto limitatamente a un settore senza inquadrarlo in tutti i suoi aspetti. Se ben ricordo, in materia abbiamo già approvato tempo fa un altro provvedimento, ma non è logico procedere sulla via dei ritocchi parziali senza avere chiara la visione generale. Questo lo scopo di un ordine del giorno che ho presentato e del quale intendo proporre l'approvazione da parte della Commissione.

Per quanto riguarda la materia particolare della proposta di legge Scarascia io ritengo che essa debba essere modificata soprattutto in due punti.

La prima modifica riguarda il meccanismo dell'appello: secondo la proposta Scarascia, la decisione di appello è di competenza di una Commissione centrale, ma in tal modo il meccanismo è di difficile e lento funzionamento. Molto opportuno sarebbe, quindi, introdurre la istituzione di Commissioni di appello compartimentali. Si obietta che in tal modo si determinerebbero possibilità di sperequazione, per la diversità di criteri che i vari compartimenti potrebbero seguire, ma la critica non è valida. La materia, invero, non richiede affatto una uniformità generale di trattamento ma, anzi, richiede una differenziazione a seconda delle varie regioni, delle rispettive situazioni agricole e dei vari tipi di coltivazione.

La seconda modifica da apportare alla proposta Scarascia riguarda la composizione della commissione consultiva per l'esame delle tariffe dei tabacchi. A nostro giudizio, secondo la formulazione dell'articolo 5, alla Commissione sono estranee le categorie maggiormente interessate. Presieduta da un consigliere di Stato, da due rappresentanti del monopolio, da un rappresentante dei coltivatori e da uno dei concessionari speciali, essa esclude del tutto i lavoratori addetti alla produzione del tabacco nelle aziende di Stato, i mezzadri ed i compartecipanti. Noi proponiamo la inclusione dei rappresentanti di queste tre categorie, eventualmente, (se si ritiene che in tal modo venga rotto l'equilibrio dei componenti la Commissione) aumentando a tre o a quattro i rappresentanti del Monopolio. Certo è che lo squilibrio maggiore è lamentabile attualmente, appunto per la mancanza dei rappresentanti di lavoratori che sono, ripeto, i primi e più diretti interessati ad un equo prezzo del tabacco.

Questo per quanto riguarda la proposta di legge vera e propria. Ma, come dicevo all'inizio, noi non possiamo lasciar passare un

provvedimento di questa natura senza allargare la visuale del nostro esame. Da lungo tempo la situazione esige sostanziali modifiche: anche in questi giorni sono in atto delle agitazioni sindacali e è noto a tutti che le categorie dei lavoratori del tabacco sono fra le categorie più diseredate nel nostro paese. Le tabacchine guadagnano salari da miseria, senza che nessuno possa proteggerle: 500 lire al giorno al massimo, con condizioni di lavoro le più disagiate, le più antigieniche. Vi è tutta una letteratura sulla materia e le polemiche che si sono svolte su questo argomento sono troppe note perché io possa intrattenermi a fare nuove denunce alla Commissione. Ed a mio parere, la causa principale di questa situazione va ricercata nella esistenza di una figura parassitaria, quella del concessionario speciale. Passano attraverso le mani dei concessionari 597.485 quintali di tabacco, cioè la stragrande maggioranza della produzione italiana. È noto che si tratta di ristrette categorie rappresentanti potentissimi interessi e fornite di rilevanti appoggi anche politici. Naturalmente questa gente ha una sola mira, quella di pagare il tabacco al prezzo più basso e di rivenderlo al prezzo più alto possibile. Lo stesso provvedimento che abbiamo esaminato poc'anzi dimostra da un lato la potenza dei concessionari e dall'altra il modo come essi cercano di mestare nel torbido per ingigantire i propri vantaggi finanziari: noi abbiamo dovuto nominare una commissione arbitrare per risolvere le controversie in atto fra i coltivatori ed i concessionari.

D'altra parte, a che cosa servono queste categorie, oltre che a guadagnare quanto più è possibile? Non servono alla produzione, non hanno una funzione specifica o necessaria nella distribuzione, perché sarebbe anzi più concepibile che lo Stato avesse rapporti diretti con le categorie dei lavoratori, magari organizzate in cooperative, come noi vivamente auspichiamo. È dunque chiaro che eliminare i concessionari significherebbe elevare il tenore di vita dei lavoratori interessati a questo settore produttivo, certamente anche con un vantaggio per lo Stato. E questa figura del concessionario, onorevoli colleghi, che domina questo campo e che lo rende anelastico, del tutto caotico. E la conseguenza più visibile è rappresentata dal fatto che i lavoratori del tabacco sono i più diseredati e quelli che sono trattati peggiormente.

È possibile, dunque, esaminare una proposta di legge che modifica il regolamento della coltivazione dei tabacchi senza allargare lo sguardo e senza prendere in considerazione

questo problema la cui importanza balza agli occhi di tutti? È possibile non fare qualche cosa, sia pure attraverso un processo graduale, per eliminare questi concessionari speciali, non indispensabili né al processo di produzione né a quello di distribuzione, ed anzi dannosi e parassitari?

A questo tende il nostro ordine del giorno e noi desideriamo naturalmente che il Governo dica in proposito assai chiaramente la sua opinione.

Colgo infine l'occasione di questa discussione per avanzare altre due richieste. In primo luogo io chiedo la fissazione annuale dei prezzi che, attualmente, invece, avviene ogni tre anni. La mia seconda richiesta è che, appunto nella fissazione dei prezzi, sia sempre sentito il parere delle organizzazioni sindacali di categoria.

La questione si presterebbe ad un discorso assai più ampio, ma io credo di poter limitare il mio intervento a quanto ho già detto, intendendo così di avere illustrato anche l'ordine del giorno più volte menzionato.

VILLANI. Associandomi alle considerazioni fatte dal collega Pieraccini, credo che siamo tutti d'accordo nel ritenere che questa proposta di legge riguarda un problema importante, ma parziale, della tabacchicoltura, che non si può risolvere in questa sede nel suo complesso.

Limitandoci ai problemi di questa proposta di legge, credo che risolviamo solo a metà uno degli aspetti più importanti che la proposta di legge stessa offre: mi riferisco alla creazione della commissione di appello. Prima l'appello poteva essere proposto al Ministro, che esaminava i ricorsi sulla base di campioni prelevati dal contadino. Oggi invece vi si istituisce una commissione di appello con rappresentanti delegati rispettivamente dal concessionario e dal contadino. Però non si risolve il problema più importante: cioè quello della stima della intera partita e della tempestività dell'esame. La Commissione centrale di appello infatti non può esaminare l'intera partita, perché l'esame è fatto soltanto su campione e nella migliore delle ipotesi, questa commissione esaminerà un prodotto che, per il tempo trascorso, avrà perduto alcune caratteristiche fondamentali.

A ciò si aggiunge l'altro aspetto sottolineato dal rappresentante del Governo quando abbiamo discusso l'altro provvedimento: cioè, del tempo che intercorre dal momento in cui il ricorso viene avanzato fino al momento della decisione. Il contadino, prima di conoscere la decisione della commissione centrale, do-

vrebbe attendere molti mesi; e perciò, nella maggior parte dei casi, i contadini rinunciano a quest'azione, anche perché spinti dalla necessità di riscuotere l'importo della partita consegnata.

Ancora una osservazione: nella commissione (chiamiamola così) di prima istanza, quale è attualmente prevista, il contadino da chi è rappresentato? Dal perito eletto dalla categoria. Ma il perito è eletto comune per comune. Non vi è un rappresentante della categoria che abbia effettivamente una esperienza o che possa rappresentare effettivamente i coltivatori del compartimento. Pertanto, a nostro avviso, sarebbe essenziale costituire commissioni compartimentali; e perciò noi, proponendo in questo senso degli emendamenti al progetto in esame, lasciamo indietro per il momento tutte le altre nostre proposte generali.

CALASSO. Vorrei raccomandare al nostro Presidente, al rappresentante del Governo e ai colleghi quanto ha esposto il collega Pieraccini in merito all'istituto del concessionario speciale, perché i concessionari speciali si sono qualificati non soltanto di fronte ai coltivatori di tabacco, ma anche di fronte alla nazione. Devo in proposito ricordare uno studio compiuto da un economista che fece indagini in tutti i compartimenti e volle ascoltare tutte le organizzazioni sindacali. Ebbene, egli non trovò dirigente di una sola organizzazione sindacale che avesse giustificato ancora l'esistenza del concessionario speciale. Devo aggiungere che nel 1880 si discusse in Parlamento sulla concessione speciale o permanente e si finì con l'abolirla.

Per questi motivi, il collega Pieraccini ha chiesto che, sia pure gradualmente, venga eliminato il concessionario e si affidi la lavorazione del tabacco in foglia secca a cooperative di lavoratori. Il Governo dovrebbe dare le opportune direttive all'amministrazione dei monopoli, perché, se si vuole veramente sanare la situazione in questo ramo dell'agricoltura, è necessario eliminare i concessionari.

E veniamo alla proposta di legge. Essa è predisposta per i concessionari, tanto è vero che, nel chiedere l'istituzione della commissione d'appello, l'onorevole Scarascia chiede che sia istituita una commissione centrale. Ma sono stati già esposti gli importanti motivi per cui le commissioni dovrebbero essere compartimentali, e basterebbe accennare al motivo della varietà del prodotto: cioè, il tabacco coltivato a Verona non ha le identiche caratteristiche di quello coltivato a Lecce o a Perugia. Basterebbe questo motivo per ad-

divenire all'istituzione di commissioni d'appello compartimentali.

Devo aggiungere che, istituendosi invece la commissione centrale, soltanto il concessionario avrà la possibilità di ricorrere, poiché egli è economicamente potente e gli costa ben poco venire a Roma per difendersi. Ma il coltivatore, che deve dare metà del prodotto al concedente la terra, che deve pagare contributi unificati, ecc., come farà a sostenere anche la spesa per venire fino a Roma, innanzi alla commissione centrale? Conseguentemente rinuncia al ricorso.

Vi sono poi le ragioni esposte dall'onorevole Villani, il quale ha richiamato la questione dei campioni. Sono tutte ragioni sufficienti perché la Commissione finanze e tesoro aderisca alla richiesta dell'istituzione di commissioni compartimentali anziché a quella dell'istituzione della sola commissione centrale.

Passando brevemente agli altri due articoli, che sono più importanti, aderisco all'ultimo articolo che chiede che le anticipazioni fatte dallo Stato siano spese effettivamente per pagare il prezzo del tabacco consegnato dai coltivatori. So che l'onorevole Scarascia si riferisce al fatto che i concessionari ricevono l'anticipo del 60-70 per cento, ma pagano effettivamente i coltivatori dopo parecchi mesi.

Si parla poi della commissione per la formulazione delle tariffe. Io non mi sento di aderire alla richiesta di vedere rappresentati in questi organismi i concessionari. I capitali sono per buona parte dello Stato, la lavorazione viene eseguita dai contadini e dalle tabacchine, la direzione tecnica è affidata ad un tecnico. Quale effettivo fattore della produzione rappresenta il concessionario? Credo dunque che la Commissione dovrebbe orientarsi verso l'abolizione dell'istituto del concessionario e verso il passaggio di questa funzione alle cooperative di lavoratori. Non si deve introdurre il concessionario nel consiglio d'amministrazione della commissione, perché questo significherebbe avvantaggiarlo con un altro privilegio, oltre a quelli di cui attualmente gode.

Ho predisposto in proposito due emendamenti, nell'ultimo dei quali chiedo che la commissione per la formulazione delle tariffe da presentare al consiglio d'amministrazione del monopolio tenga conto dei costi. L'onorevole Scarascia conosce il problema e la posizione dei coltivatori. Essi guadagnano sì e no mille lire al giorno, ma impiegando tutto il nucleo familiare, moglie e bambini compresi. A voler calcolare la giornata-uomo

del coltivatore di tabacco, a mala pena si giunge a 150 lire e — nelle annate buone — a 200 lire. Ma è possibile che lo Stato, che attraverso le imposte di consumo incassa centinaia di miliardi all'anno, debba ignorare ancora la situazione dei coltivatori? Io credo che i membri del Governo e gli onorevoli colleghi siano anche buoni padri di famiglia e che debbano avvertire, con tale sensibilità, questi problemi. Il Governo dovrebbe fare obbligo alla commissione di raccogliere gli elementi per determinare prezzi giusti e che assicurino giuste remunerazioni ai lavoratori. Nel bilancio dell'azienda tabacchi ogni anno sono riportati in attivo 13, 17, 18 miliardi. Quella dei tabacchi non è un'azienda come quella delle ferrovie dello Stato, che si dice passiva, ma dove le giuste richieste dei lavoratori vengono accolte. E allora, perché non si deve tener conto che i lavoratori di tabacco rappresentano il fattore-base di questa ricchezza dell'erario?

Raccomando perciò agli onorevoli colleghi e al Governo di tener presente questo particolare elemento, che deve orientare la politica del Governo fino a quando vi saranno i concessionari e anche dopo, quando i concessionari saranno spariti, affinché al coltivatore sia assicurata almeno la tariffa dei braccianti agricoli.

PRESIDENTE. In assenza del Relatore, invito lo stesso presentatore della proposta di legge, onorevole Scarascia, a dare i chiarimenti richiesti dagli oratori che sono intervenuti.

SCARASCIA, f.f. Relatore. Vi è una questione di carattere generale, posta dai colleghi Calasso e Pieraccini, sulla quale credo che tutti possano essere d'accordo nel senso che ad un certo momento si modifichi completamente la sostanza dell'attuale regolamentazione relativa ai tabacchi. Però, per quanto riguarda due punti dell'ordine del giorno Pieraccini, vorrei fare qualche precisazione. Primo: quando si parla di concessione per manifesto, non credo che si possa parlare di cooperative, perché il manifesto rappresenta proprio il rapporto immediato, personale e diretto tra il coltivatore ed il monopolio.

CALASSO. La coltivazione può avere la concessione di manifesti.

SCARASCIA, f.f. Relatore. Ad ogni modo, mi sembra che l'amministrazione dei monopoli sia su questo piano.

Per quanto riguarda l'annualità, non so se sarà possibile attuarla, perché le norme in vigore non lo consentono.

Per quanto riguarda i 17 e 18 miliardi di attivo dell'amministrazione, credo che su questo l'onorevole Sottosegretario possa dirci qualche cosa.

A me pare che la legge non sia proprio in difesa dei concessionari, perché porta moltissimi elementi a favore dei coltivatori.

Per quanto riguarda poi la posizione dei coltivatori, che non sarebbero adeguatamente difesi, per quanto attiene al prezzo, devo dire che questo non è esatto, perché, proprio per la comprensione dimostrata dal Governo e dietro sollecitazioni dei coltivatori, il tabacco è l'unico prodotto che ha avuto degli aumenti di circa il 25 per cento, rispetto agli altri prodotti agricoli.

Con la prima legge che abbiamo approvato abbiamo cominciato a stabilire una forma di difesa del coltivatore, che fino ad oggi mancava, e che lo tutelerà anche nei riguardi del prezzo.

Quanto al meccanismo della legge, non sarei dell'opinione di giungere alle commissioni compartimentali. Attualmente noi abbiamo solo la possibilità di inviare dei campioni all'amministrazione centrale che decide senza l'intervento delle parti. Oggi facciamo un notevole passo innanzi introducendo la rappresentanza delle parti. Mi sembra che questo sia già un passo notevole, che però non sappiamo se avrà ripercussioni negative o positive.

Per quanto riguarda l'articolo 5, l'onorevole Pieraccini diceva che bisognerebbe introdurre i rappresentanti dei lavoratori dei monopoli, i rappresentanti dei mezzadri e i rappresentanti dei partecipanti. Ora, nella dizione « coltivatori » sono compresi tutti.

PIERACCINI. Ma vi è un solo rappresentante.

SCARASCIA, f.f. Relatore. Mi pare che con questa commissione i lavoratori del monopolio non abbiano niente a che fare.

Prego i colleghi di considerare i lati positivi di questa legge e di approvarla.

PIERACCINI. Si potrebbero nominare tre rappresentanti dei lavoratori, anziché uno, designati dalle organizzazioni sindacali, in modo da rappresentare le varie correnti e le varie categorie.

NATALI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Data l'ora tarda non è possibile affrontare l'intero problema nei termini esposti dall'onorevole Pieraccini, il quale, fra l'altro, ha presentato un ordine del giorno che vuole indirizzare su certi binari la terza fase di un'opera di riforma dell'Amministrazione dei monopoli. Ma il Governo ha già cominciato a

farla. Infatti vi è stato un primo provvedimento che aveva riferimento alla parte industriale dei monopoli di Stato; ve n'è stato un secondo approvato dalla IV Commissione della Camera e dalla V del Senato, relativo all'organizzazione e distribuzione delle vendite; vi è poi in gestazione un ulteriore provvedimento relativo alla modifica del regolamento delle coltivazioni. È evidente che in quella sede quelle che sono state le prospettazioni fatte dall'uno e dall'altro settore saranno tenute del debito conto, soprattutto per quel che riguarda la questione delle concessioni speciali.

Non è qui il luogo per affrontare la discussione su questo istituto. Il nostro orientamento è stato già espresso dal Ministro in sede di bilancio e anche da me in discussioni private. È un orientamento che tiene conto della realtà alla quale bisognerà arrivare. I coltivatori di tabacco devono entrare in diretto rapporto con l'Amministrazione. Ma se non possiamo affrontare ora un problema così complesso, non possiamo non affrontare alcune situazioni che possono essere modificate. A questo proposito vorrei fare una dichiarazione in piena responsabilità. Voi denunciate continuamente una frizione nei rapporti fra i concessionari speciali e i produttori. Se questa frizione porta a delle inadempienze da parte dei concessionari, noi vi preghiamo di fare le denunce affinché possiamo intervenire in modo preciso.

CALASSO. L'Ispettorato del lavoro ignora le disposizioni.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Come parlamentare, può richiamare l'amministrazione di questi uffici periferici.

Pregherai di non insistere sulle modifiche della composizione del consiglio di amministrazione, perché questo potrà avvenire in sede di riesame dell'intera materia.

Per quanto riguarda la commissione di appello, devo dire che non è la commissione che deve fissare i prezzi, come crede l'onorevole Pieraccini. Questa commissione si richiama all'articolo 67 del regolamento, che, a sua volta, si richiama all'articolo 58 del regolamento, che ha esclusivo riferimento ai coltivatori per manifesto. Cioè l'articolo 58 stabilisce che per periziare i tabacchi e quindi dare una garanzia ai coltivatori nei confronti delle agenzie di coltivatori (monopolio), esiste una commissione di perizia presieduta da un membro nominato dal presidente del tribunale, da un delegato del Ministero delle finanze e da un delegato dei concessionari. Questa commissione delibera sulle partite che

vengono sottoposte e le assegna a determinate classi...

PIERACCINI. Quindi fissa il prezzo.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma si tratta di un prezzo generale; cioè la partita deve essere inquadrata in alcune caratteristiche di ordine generale.

Faccio notare che la commissione di perizia è già una garanzia per il coltivatore. Di fronte al funzionario del monopolio (che in questo caso rappresenta il datore di lavoro) vi è un delegato dei coltivatori; il terzo membro è un arbitro nominato dal presidente del tribunale. (*Interruzione a sinistra*). Questa commissione giudica al di fuori e al di sopra di quelle che possano essere eventualmente le pressioni dell'amministrazione. Con le commissioni compartimentali invece, si correbbe il rischio di dare diverse valutazioni in contrasto stridente tra di loro.

Né vale il ragionamento dell'onorevole Calasso, secondo il quale, una volta che si è ricorso alla commissione centrale, i coltivatori non hanno la possibilità di andare a Roma né di farsi rappresentare. Ma la proposta di legge non prevede che il coltivatore vada a Roma; prevede che la commissione centrale giudichi sui ricorsi, e quindi non vi è bisogno di venire a Roma.

CALASSO. Però il concessionario viene.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quello che riguarda le vertenze dei concessionari, v'è una seconda parte, di cui tra poco parlerò, vi è cioè l'articolo 89. Non è vero quindi che la commissione d'appello sia un organo che i coltivatori diretti non possono adire. Tale facoltà di adire un organo di controllo è loro data adesso precisamente con questo organo centrale.

Circa le commissioni compartimentali, per le considerazioni che ho fatto, non sono d'accordo. Noi esprimiamo quindi parere favorevole alla proposta di legge, con la preghiera di non insistere sull'articolo 4 relativo alla modifica del consiglio di amministrazione per le ragioni, oserei dire, espresse dallo stesso onorevole Calasso, il quale non vuole che i concessionari vadano in consiglio di amministrazione.

Io ho compreso l'obiezione dell'onorevole Pieraccini, ma è evidente che finché esiste una determinata strumentazione, noi non possiamo prescindere. E preghiamo di non insistere sull'articolo 4 anche per un altro motivo, che cioè l'azienda dei monopoli di Stato è un'azienda a tipo complesso, è un'azienda che ha dei caratteri agricoli, che qui, è vero, sono stati notati, ma ha anche un aspetto

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

industriale e un aspetto commerciale. E se pertanto vogliamo vi siano in questo consiglio i rappresentanti dell'agricoltura, dovremmo poi mettervi anche i rappresentanti dell'industria e quelli del commercio. Circa quindi la composizione di questo consiglio d'amministrazione, vorrei pregare di lasciarlo inalterato per una visione più completa che noi potremmo averne in futuro.

VILLANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLANI. Circa la istituzione delle commissioni compartimentali desidero ribadire — ciò che sfugge al Sottosegretario Natali — che l'esame delle partite, secondo il governo e il proponente, dovrebbe sempre avvenire sulla base dei campioni e solo dopo settimane. Ma è proprio questa ingiustizia che noi intendiamo combattere.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Su questo punto posso prendere impegno che tale esame non avvenga dopo settimane ma più sollecitamente. Debbo sinceramente far presente che mentre la commissione centrale d'appello rappresenterà una garanzia, non sono altrettanto convinto che le commissioni compartimentali potrebbero funzionare bene. Facciamo questo esperimento della commissione centrale: se non andrà, sono dispostissimo a riesaminare la situazione dal punto di vista delle commissioni compartimentali, ma, oggi come oggi, manteniamo questa situazione e attendiamo come questo organo nuovo funzionerà.

Circa poi l'ordine del giorno dell'onorevole Pieraccini, il quale ha invitato il Governo a tener presenti, nella fissazione delle tariffe, i pareri dei sindacati delle categorie del tabacco, faccio presente all'onorevole Pieraccini le difficoltà pratiche che si dovrebbero affrontare, data la diversità, l'eterogeneità di queste categorie. Potremmo rappresentarle tutte, ma creeremmo in tal caso una commissione che per la sua pletoricità non potrebbe funzionare.

Io accetto l'ordine del giorno nel senso che vengano uditi i pareri del sindacato dei lavoratori della foglia del tabacco.

Non ho altro da aggiungere, salvo che è intendimento del Governo di cercare di creare una sempre maggiore collaborazione tra i produttori del tabacco e lo Stato, senza creare delle discrasie di alcun genere.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'ordine del giorno Pieraccini:

« La Commissione Finanze e tesoro della Camera in sede legislativa, invita il Governo a rivedere le norme che riguardano le concessioni e l'acquisto da parte del Monopolo di Stato dei tabacchi sulla base dei seguenti principi:

1°) la fissazione dei prezzi deve essere fatta annualmente e non ogni tre anni come attualmente,

2°) per tale fissazione dei prezzi deve essere sentito il parere di tutte le organizzazioni sindacali di categoria;

3°) l'allargamento delle concessioni a manifesto attribuendo le medesime ai produttori singoli od a cooperative di produttori fino alla eliminazione dei concessionari speciali che non appaiono indispensabili né al processo di produzione, né a quello di distribuzione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

SCARASCIA, *f.f. Relatore*. Signor Presidente, dichiaro di accettare, quale proponente, l'invito del Governo a rinunciare all'articolo 4.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1, nel testo originario, è del seguente tenore:

« È istituita presso il Ministero delle finanze la Commissione centrale di appello per la valutazione dei tabacchi.

È attribuito alla Commissione anzidetta l'esame dei ricorsi proposti dal direttore o dal concessionario ai sensi del quarto e del quinto comma dell'articolo 67 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni, nonché i ricorsi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 89 del medesimo regolamento modificato dall'articolo 3 della presente legge ».

A questo articolo è stato presentato dai colleghi Villani e Calasso il seguente emendamento:

« È istituita presso ciascuna direzione compartimentale coltivazione tabacchi, una com-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

missione di appello per la valutazione dei tabacchi ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Cadono pertanto tutti gli altri emendamenti con questo collegati e resta soltanto l'emendamento del deputato Calasso all'articolo 5 che a suo tempo voteremo.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 1, testé letto.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 2.

La Commissione centrale di appello per la valutazione del tabacco, istituita dall'articolo precedente, è nominata con decreto del Ministro delle finanze ed è composta:

a) da un presidente scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale dei dottori agronomi ed avente particolare competenza in materia di tabacchi;

b) da un funzionario tecnico della carriera direttiva, appartenente alla Amministrazione dei monopoli;

c) da un tecnico indicato dai concessionari e da un tecnico indicato dai coltivatori mediante designazione da parte delle rispettive organizzazioni specifiche a carattere nazionale.

La Commissione è assistita da un segretario, senza diritto di voto, designato dal Ministro delle finanze.

Ogni membro della Commissione deve avere un supplente, scelto coi medesimi criteri indicati alle precedenti lettere a), b) e c), che entra in funzione nell'assenza del titolare.

La Commissione decide inappellabilmente a maggioranza di voti con la presenza di tre membri.

Nelle controversie previste dal quarto e dal quinto comma dell'articolo 67 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco interviene il tecnico designato dall'Organizzazione dei coltivatori e nelle controversie previste dall'articolo 1 della presente legge interviene il tecnico designato dall'Organizzazione dei concessionari.

(*È approvato*).

ART. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 89 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Alla seduta della Commissione ha diritto di assistere il concessionario e dal relativo verbale deve risultare se egli accetta o meno il giudizio della Commissione. Il concessionario che non accetta il giudizio della Commissione può ricorrere entro trenta giorni alla Commissione centrale di appello per la valutazione dei tabacchi di cui all'articolo 1 della presente legge, a meno che non domandi di esportare la partita, applicando le norme dell'articolo 91 ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

« Fanno parte del Consiglio dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in aggiunta alle persone indicate dall'articolo 2 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1949, n. 840, un direttore generale del Ministero dell'agricoltura, un direttore generale del Ministero dell'industria e commercio designato dal Ministro per l'industria e commercio un rappresentante dei coltivatori di tabacco e un rappresentante dei concessionari speciali designati rispettivamente dalle Organizzazioni specifiche a carattere nazionale dei coltivatori e dei concessionari speciali ».

Di questo articolo il Governo, come i colleghi ricordano, ha chiesto la soppressione. Ne pongo in votazione il mantenimento.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 5:

« Le tariffe dei tabacchi greggi allo stato sciolto e condizionati in colli, nonché le caratteristiche delle singole classi o gradi ed i criteri per la loro applicazione, vengono stabiliti dal Ministro delle finanze su proposta del Consiglio dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che, all'uopo, si avvarrà di una Commissione tecnica nominata dal Ministro delle finanze e composta: da un consigliere di Stato che la presiede; da due rappresentanti dell'Amministrazione dei monopoli; da un rappresentante dei coltivatori

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

e da un rappresentante dei concessionari speciali, designati rispettivamente dalle organizzazioni specifiche a carattere nazionale dei coltivatori e dei concessionari speciali ».

Pongo in votazione l'articolo 5, testé letto che, se approvato, diverrà articolo 4.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 della proposta di legge cui non è stato presentato alcun emendamento; se sarà approvato diverrà articolo 5.

« L'anticipazione prevista dall'articolo 92 del regolamento per la coltivazione indigena dei tabacchi deve essere destinata anzitutto

a garantire, nei 30 giorni dal ritiro del prodotto, il pagamento del prezzo del tabacco consegnato dai coltivatori al concessionario speciale ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

La seduta termina alle 13,45.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI